

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° marzo 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 21.

Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2013 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica. Modifiche a disposizioni legislative. (14R00049).

Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2013, n. 37.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). (14R00064).

Pag. 2

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2013, n. 31-2/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) e disposizione attuativa dell'articolo 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013). (14R00084).

Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 23.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014). (14R00054)

Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 24.

Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014. (14R00083)

Pag. 42

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 5.

Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP). (14R00085)

Pag. 42

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria. (14R00086)

Pag. 45

REGOLAMENTO 9 luglio 2013, n. 13.

Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. (14R00096)

Pag. 46



REGOLAMENTO 12 agosto 2013, n. 14.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (14R00097)..... *Pag.* 52

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 50.

Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999. (14R00069)..... *Pag.* 52

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 51.

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria). (14R00070)..... *Pag.* 53

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa). (14R00071)..... *Pag.* 54

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 53.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. (14R00072)..... *Pag.* 55

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 54.

Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante «Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)». (14R00073).... *Pag.* 56

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 dicembre 2013, n. 23.

Acquisto di servizi dalle società partecipate. (14R00078)..... *Pag.* 58

LEGGE 30 dicembre 2013, n. 24.

Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale. (14R00079)..*Pag.* 58



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 21.

Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2013 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica. Modifiche a disposizioni legislative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 54 del 30 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla Regione ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), degli articoli 13, comma 17, 14, comma 13-bis, e 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica ivi indicati, lo stanziamento iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 nell'UPB 1.17.01.10 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica), determinato in euro 103.560.000 dalla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della

Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali), incrementato a euro 122.189.179,44 dalla legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), è ulteriormente incrementato di euro 68.310.820,56.

Art. 2.

Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 31/2012, come rideterminato dall'art. 8 della legge regionale 8/2013, è rimodulato, per l'anno 2013, nel modo seguente:

a) l'importo di cui alla lettera a), destinato ai trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, è aumentato di euro 2.000.000 (Area omogenea 1.4.1. Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione);

b) l'importo di cui alla lettera b), numero 1), destinato al finanziamento del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è aumentato di euro 164.002 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento);

c) l'importo di cui alla lettera c), destinato ai trasferimenti finanziari degli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, è diminuito di euro 2.164.002, come risulta dall'allegato A alla presente legge (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

2. Per l'anno 2013, l'importo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo è destinato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 48/1995, al reintegro in favore dei Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014) (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti di finanza locale senza vincolo di destinazione).

Art. 3.

Recupero del maggior gettito della maggiorazione standard al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. I Comuni, in relazione a quanto stabilito dall'art. 14, comma 13-bis, del decreto-legge 201/2011, trasferiscono alla Regione gli importi dovuti e accantonati a titolo di maggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.



2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri e le modalità del trasferimento di cui al comma 1.

Art. 4.

Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla legge regionale 31/2012 e dalla legge regionale 8/2013, sono rideterminate per l'anno 2013 nella misura indicata nell'allegato B.

Art. 5.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate, per l'anno 2013, variazioni, sia in diminuzione sia in aumento, per euro 70.474.822,56 come indicate rispettivamente negli allegati C e D.

Art. 6.

Aggiornamento delle previsioni di cassa

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 68.310.820,56 per l'anno 2013.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 dicembre 2013.

ROLLANDIN

(Omissis).

14R00049

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2013, n. 37.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 27 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011 e 2012)

1. Nel titolo della legge regionale 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “2011, 2012 e 2013”.

2. Nella rubrica dell'art. 2-bis della legge regionale 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: “2012” sono inserite le seguenti: “e 2013”.

3. Al comma 1 dell'art. 2-bis della legge regionale 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: “2012” sono inserite le seguenti: “e 2013”.

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e l'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “, 2013 e 2014”.

2. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “dell'anno 2011” sono inserite le seguenti: “e successivi”.



3. Alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "dell'anno 2011" sono inserite le seguenti: "e successivi".

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 26 novembre 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

14R00064

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2013, n. 31-2/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) e disposizione attuativa dell'articolo 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 24 dicembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

a) visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

b) visto il decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

c) vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2547 del 5 dicembre 2013 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: "Modificazioni al decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima ap-

plicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1) e disposizione attuativa dell'art. 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

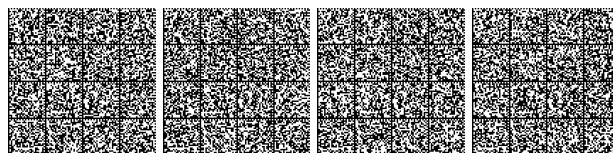
1. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002 è inserito il seguente: «3-bis. Per i periodi di avviamento e di arresto degli scarichi, nonché per l'eventualità di guasti e per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime, si applica quanto stabilito dall'art. 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo (Norme in materia ambientale); in particolare, le specifiche deroghe ai limiti previste dal predetto art. 101 possono essere concesse dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, nell'autorizzazione medesima o in un provvedimento successivo, su richiesta motivata del soggetto interessato, previa verifica di compatibilità con il ricettore».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002

1. Dopo il comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002, è inserito il seguente: «5-bis. Per i periodi di avviamento e di arresto degli scarichi, nonché per l'eventualità di guasti e per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime, si applica quanto stabilito dall'art. 101, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006; in particolare, le specifiche deroghe ai limiti previste dal predetto art. 101 possono essere concesse dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nell'autorizzazione o in un provvedimento successivo, su richiesta motivata del soggetto interessato, previa verifica di compatibilità con il ricettore».

2. Il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002 sono sostituiti dai seguenti: «I predetti scarichi devono essere conformati — ove occorra — alle citate norme provinciali e al piano provinciale di risanamento delle acque in modo da garantire la conformità delle acque recipienti agli obiettivi di qualità ambientale fissati ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro i termini definiti dallo stesso decreto legislativo. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, le relative autorizzazioni allo scarico rilasciate in via temporanea alla data di entrata in vigore di questo periodo hanno comunque efficacia di diritto fino al 31 dicembre



2015. Per la prosecuzione dello scarico oltre il predetto termine, l'interessato presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, entro il 31 ottobre 2015, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, allegando una relazione tecnica che descrive le opere realizzate per la conformazione dello scarico alle predette norme provinciali e al piano provinciale di risanamento delle acque. Fino alla pronuncia dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il gestore può continuare ad effettuare lo scarico sulla base della precedente autorizzazione e secondo le prescrizioni stabilite con provvedimento della commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 15 giugno 1989, n. 121, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 16 agosto 1989, n. 36».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002, è inserito il seguente: «5-bis. Gli scarichi delle acque derivanti dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dei pozzi di acquedotto sono autorizzati di diritto con il titolo a derivare, fermo restando il rispetto di quanto riportato nel fascicolo integrato di acquedotto o nel piano di autocontrollo che descrive, a tal fine, idonee modalità di intervento e di esecuzione delle operazioni di manutenzione e scarico. La struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, nel provvedimento di concessione del titolo a derivare o, se quest'ultimo è già stato rilasciato, in un provvedimento successivo, può prescrivere limiti di emissione e stabilire modalità gestionali al fine di raggiungere e mantenere gli obiettivi di qualità ambientale delle acque del corpo ricettore. Questo comma non si applica agli scarichi provenienti da impianti di trattamento a servizio degli acquedotti idropotabili di cui all'art. 14, comma 5-ter, del testo unico, per i quali trova applicazione la disciplina concernente gli scarichi di acque di reflue domestiche. La disciplina di questo comma si applica anche agli scarichi delle acque derivanti dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dei pozzi di acquedotto esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 17 dicembre 2013

ROSSI

(Omissis).

14R00084

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 23.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia S.O. n. 1 del 7 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.540.430.813,01 euro, suddivisi in ragione di 6.714.845.311,92 euro per l'anno 2014, di 6.457.421.771,98 euro per l'anno 2015 e di 6.368.163.729,11 euro per l'anno 2016, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, ivi indicate.

2. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), come sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), è applicata la somma di 825.909,72 euro quale saldo finanziario presunto relativo alle assegnazioni vincolate di cui all'allegata Tabella N.

3. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'esercizio 2014 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 88.075.000 euro, suddivisi in ragione di 28.100.000 euro per l'anno 2014 e di 59.975.000 euro per l'anno 2015.

4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2014 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 28.100.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015 e del bilancio



per l'anno 2014, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2014 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nella misura massima di complessivi 878.101.686,77 euro.

6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 7, è autorizzato, nel triennio 2014-2016, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettati tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.

11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'art. 30, comma 10, della legge 289/2002.

12. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può disporre con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, in relazione al futuro subentro nella titolarità dei contratti di mutuo stipulati dalla soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di spesa



e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relative ai contributi disposti ai sensi dell'art. 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'art. 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), fermo restando quanto disposto all'art. 57, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

Art. 2.

Finalità 1 - attività economiche

1. I commi 8, 8-bis e 11 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

2. I commi da 17 a 32 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono abrogati.

3. Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), la dotazione del Fondo è incrementata con le disponibilità resesi libere per effetto delle abrogazioni previste ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

5. Il comma 3 dell'art. 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 72-bis, comma 3, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.».

6. Per le finalità di cui all'art. 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

7. I commi 63 bis e 63 ter dell'art. 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono abrogati.

8. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'art. 6, comma 62, della

legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'art. 8, comma 63, della legge regionale 3/2002, relative ai campionati 2013-2014, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2014; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 14 marzo 2014, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2014 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall'art. 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

11. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del legale rappresentante della Comunità montana, da presentarsi al Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

14. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione del formaggio Montasio DOP, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Legends from Europe" cui il Consorzio partecipa e riguardante azioni di informazione e di promozione del formaggio medesimo sul mercato comunitario e nei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.



16. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

18. Al comma 74 dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea».

19. Al comma 15 dell'art. 2 della legge regionale 18/2011 le parole «secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 875/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea».

20. Il comma 23 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è sostituito dal seguente:

«23. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea».

21. Il comma 14 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente:

«14. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea».

22. Il comma 41 dell'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), è sostituito dal seguente:

«41. I contributi di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea».

23. Al comma 49 dell'art. 6 della legge regionale 15/2005 le parole «secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea».

24. All'art. 2 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:

«14 bis. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative con sede operativa nel territorio regionale

finanziamenti agevolati per la gestione dei cicli produttivi di molluschicoltura, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all'art. 14, comma 46, della legge regionale 11/2009, e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.

14 ter. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti commerciali e sono erogati per un importo massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute, nell'esercizio finanziario precedente, per la gestione dei cicli produttivi in assenza di altre agevolazioni e per la dotazione di mezzi di produzione durevoli.

14 quater. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 14 bis è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata dell'indicazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente e dell'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 80/1982.

14 quinquies. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono erogati con durata massima di ventiquattro mesi secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno o il 31 dicembre degli anni successivi a quello di erogazione.»; b) al comma 15 le parole «di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 12 e 14 bis».

25. La Regione sostiene le imprese agricole che, nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione anche a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dagli eventi siccitosi del 2013.

26. Per le finalità di cui al comma 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all'art. 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.

27. I finanziamenti di cui al comma 26 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2012, riferibile all'attività di produzione,



trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.

28. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 26 è presentata al competente Ispettorato agricoltura e foreste della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato di cui al comma 27 e dall'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 80/1982.

29. I finanziamenti di cui al comma 26 non possono essere concessi per più di una volta per ogni singolo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti, in un'unica soluzione, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di concessione.

30. La Regione promuove e sostiene il modello integrato di sviluppo economico che si realizza attraverso sistemi locali coordinati di qualificazione dell'offerta agroalimentare, turistica, artigianale e commerciale del territorio.

31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale concede finanziamenti agevolati alle imprese di trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano, anche in forma congiunta e integrata, iniziative per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale.

32. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

33. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per la fornitura dei capitali necessari a sostenere le spese dei progetti, nonché le spese relative a investimenti funzionali alla realizzazione dei progetti medesimi e diretti a ottimizzare gli standard e la continuità dell'offerta o a migliorare la logistica del comparto agroalimentare.

34. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 31 è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per la valutazione di ammissibilità in ordine alla congruenza del progetto con le finalità di cui al comma 30 e al possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 ed è corredata:

a) dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 80/1982;

b) di una relazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 e descriva i progetti e gli investimenti per cui si chiede il finanziamento;

c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, in ordine al possesso del requisito per l'accesso agli aiuti "de minimis", di non versare in con-

dizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 dell'1 ottobre 2004 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà), o ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei futuri Orientamenti, nonché attestante tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi precedenti.

35. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per un importo massimo pari a 3 milioni di euro e sono erogati, con durata massima di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 80/1982.

36. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per la promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità quale strumento di attrazione turistica sul mercato nazionale e internazionale, anche attraverso convenzioni con i soggetti di cui al comma 31.

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare gli importi già assegnati dal bilancio regionale per il cofinanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la copertura delle spese che saranno sostenute nel periodo di transizione dalla programmazione 2007-2013 al periodo di programmazione 2014-2020, nonché a copertura del saldo di partecipazione nazionale al Programma 5A di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e di cui al regolamento (CEE) n. 2085/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEA-OG, sezione orientamento.

40. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione delle produzioni vinicole afferenti il territorio del Collio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio tutela Vini Collio e Carso a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Venezia Giulia wines in the world" riguardante azioni di informazione e di promozione sul mercato dei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.

41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole



della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.

42. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

44. All'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 56, dopo le parole «valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari», è aggiunta la seguente: «anche»;

b) il comma 57 bis è sostituito dal seguente: «57 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale al Comitato regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del Comitato e delle Pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento. Una quota del contributo, fino al 15 per cento e nel limite massimo di 15.000 euro, è destinata al rimborso forfetario delle spese sostenute dal Comitato per l'attuazione degli eventi. La restante parte del contributo è ripartita dal Comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.»;

c) al comma 57 ter le parole «L'ERSA» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale» e, dopo le parole «criteri stabiliti con regolamento», la parola «regionale» è soppressa.

45. Per le finalità previste dal comma 57 bis dell'art. 6 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 44, lettera b), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

46. Per le finalità previste dal comma 57 ter dell'art. 6 della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 44, lettera c), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 con riferimento al capitolo 9192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

47. Il comma 11 dell'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, correlazioni all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro

e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.

48. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 2 bis è inserito il seguente:

«Art. 2 ter riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica

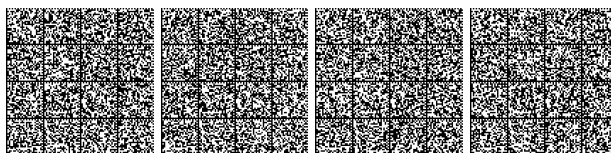
1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31/2008, nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:

a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);

b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);

c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione n. 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Consorzio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'art. 2-bis.

2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'art. 2, comma 2.



3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera *b*), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.

4. Al fine di procedere alla fusione dei Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, è istituito un apposito organismo collegiale, composto da:

a) un soggetto individuato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consorzi interessati;

c) due rappresentanti dei Comuni individuati dalla Giunta regionale, uno per ciascun Consorzio, fra quelli presenti nelle rispettive deputazioni amministrative.

5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera *b*), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.

6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati.

7. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) è approvata la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera *b*);

b) sono approvate le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente;

c) è disposta la costituzione del nuovo Consorzio di bonifica con decorrenza dal giorno di cui al comma 12 ed è approvato il relativo Statuto provvisorio.

8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.

9. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione continuano a operare e i relativi organi sono prorogati fino alla data della soppressione dei Consorzi medesimi. Entro tale data i rispettivi organi:

a) individuano in modo coordinato i regolamenti e gli atti generali da applicare nel nuovo ente sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte dei nuovi organi eletti;

b) predispongono lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà, un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale e un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) adottano gli atti necessari all'armonizzazione dei rispettivi bilanci.

10. La disposizione di cui all'art. 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.

11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno delle elezioni del nuovo ente.

12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo alle elezioni e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi.

13. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.

14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.»; *b*) al comma 10 dell'art. 14 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 2 ter, comma 6, della legge regionale 28/2002, come inserito dal comma 48 fanno carico, nella misura del 50 per cento ciascuno, ai bilanci dei Consorzi di bonifica soggetti a fusione.

50. Dopo l'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente: «Art. 8 bis deroga all'art. 32 della legge regionale 7/2000

1. Per gli interventi di cui all'art. 8 oggetto di contributo fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 della legge regionale 7/2000.».

51. Dopo l'art. 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente: «Art. 15 ter deroga all'art. 32 della legge regionale 7/2000

1. Per gli interventi di cui agli articoli 15 e 15 bis, finanziati fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

52. I beneficiari di somme già liquidate anteriormente all'1 gennaio 2013 ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999 e dell'art. 8 della legge regionale 50/1993 sono autorizzati a utilizzare integralmente le eventuali economie contributive e a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente un onere per il beneficiario a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione e la manutenzione ordinaria di infrastrutture anche destinate ad attività collettive, ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.

53. Le somme di cui al comma 52 rimangono attribuite in via definitiva agli enti medesimi i quali assolvono l'obbligo di rendicontazione esclusivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, da presentarsi entro il 30 settembre 2014, che attesti la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento e delle altre eventuali opere realizzate ai sensi del comma 52.



54. La dichiarazione di cui al comma 53 definisce i procedimenti di cui al comma 52.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge regionale 5/2013 al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno per lo svolgimento delle attività istituzionali ai sensi dell'art. 17, della legge regionale 3/1999, comprese le spese per il funzionamento a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 5/2013, secondo le condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

56. Per le finalità di cui al comma 55, il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta una relazione illustrativa alla Direzione centrale competente per materia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

57. Il termine di avvio dei lavori fissati a valere sugli interventi finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999, ancorché scaduto, è fissato all'1 gennaio 2015.

58. Nell'ambito della promozione del turismo invernale nel territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività sportive invernali mediante la concessione alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) - Comitato regionale FVG, un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività istituzionale, nonché a sollievo degli oneri pregressi.

59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 6471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

61. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività della Carnia Welcome Scarl mediante concessione di un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

64. Al fine di aumentare l'attrattività della Regione, perseguendo la promozione del territorio e la conoscenza della collocazione geografica nei mercati esteri, l'Ammi-

nistrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario destinato al finanziamento di iniziative di promozione attuate e da attuarsi, anche da parte di altri soggetti.

65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

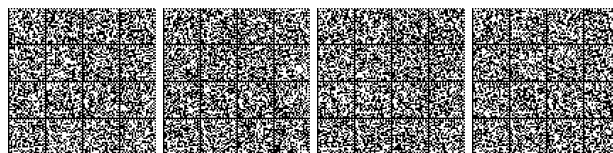
67. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è aggiunto il seguente: «I finanziamenti a condizioni agevolate hanno durata massima pari a venti anni nel caso in cui siano attivati per iniziative di investimento in strutture ricettive alberghiere nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente, come definite nel regolamento di cui all'art. 8, comma 1.».

68. La Regione promuove e sostiene una strategia di incentivazione alla gestione attiva del patrimonio boschivo quale risorsa pubblica con funzioni produttive, ambientali, paesaggistiche, sociali e culturali.

69. Per le finalità di cui al comma 68, al fine di garantire la permanenza e il rilancio dell'imprenditoria locale nei contesti montani caratterizzati da sistemi imprenditoriali deboli e depotenziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo concedendo finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale che hanno sede operativa nel territorio regionale.

70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi per investimenti di specializzazione, innovazione tecnologica, diversificazione e destagionalizzazione delle fasi produttive e sono concessi con le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 29 settembre 2009, n. 0262/Pres (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato - Regolamento generale di esenzione per categoria).

71. I finanziamenti sono, altresì, concessi per interventi di rafforzamento finanziario e sono concessi con le modalità, per quanto compatibili, di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 29 settembre 2009, n. 0263/Pres (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri



e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'art. 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 - legge finanziaria 2007).

72. Alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne.

Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, "Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6 abilitazione all'esercizio della pesca sportiva

1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all'art. 2 è necessario il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne previa frequenza di un corso, le cui modalità di svolgimento, durata e materie sono regolate con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.»;

b) il comma 2 dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina le modalità e i criteri per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva da parte dell'Ente tutela pesca.».

73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 43/1988, come sostituito dal comma 72, lettera a), fanno carico al bilancio dell'Ente Tutela Pesca.

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive al Consorzio boschi carnici di Tolmezzo, ai sensi dell'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, (Disciplina organica del turismo), rispettivamente con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 9 giugno 2008, n. 1622 (Concessione contributo al Consorzio Boschi Carnici per il completamento del Centro Servizi dell'Albergo diffuso ed Ospitalità S.P.A. e Centro Benessere 1° lotto), e con decreto 15 novembre 2010, n. 2251 (Concessione contributo al Consorzio Boschi, Carnici - Azienda speciale consorziale con sede a Tolmezzo, per il completamento del Centro Servizi - II° lotto - ad Ovaro), per il completamento del Centro Servizi dell'albergo di Ovaro i cui lavori sono stati ultimati, ancorché non realizzati per lotti funzionali.

75. Alla lettera b) del comma 3 bis dell'art. 10) della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le parole «dopo il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno.».

76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

Art. 3.

Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio

1. Il finanziamento di cui all'art. 21, comma 1, lettere a), a bis) e c), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è erogato mediante anticipazioni mensili, pari a un dodicesimo dell'importo assegnato ad ARPA FVG, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.

2. Il saldo sul finanziamento riferito all'esercizio precedente è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di ARPA FVG, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare in favore dell'Agenzia, conferimenti ragguagliati all'effettivo fabbisogno di cassa, in misura complessivamente non superiore a tre dodicesimi dell'importo stanziato sul bilancio regionale in corso, a valere sulla posta di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/1998. A tal fine ARPA FVG rileva all'inizio di ciascun mese il saldo di cassa e lo comunica, entro due giorni, alla Direzione centrale ambiente ed energia.

4. In deroga al disposto di cui all'art. 18, comma 7 ter, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la somma pari a 1.520.762,76 euro, riassegnata a favore del Comune di Reana del Rojale con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 18 febbraio 2013, n. 232 (Reiscrizione residui perenti di parte capitale - Trieste), a valere sull'unità di bilancio 2.3.2.1050, di cui 602.584,66 euro sul capitolo 2501 e 918.178,10 euro sul capitolo 2502, al fine di provvedere, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al pagamento dei residui passivi eliminati nel corso degli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, qualora non pagata, non viene inviata in economia.

5. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «l'importo complessivo di 140.000 euro a titolo di conferimento delle proprie quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo di 70.000 euro a titolo di conferimento della propria quota annuale di adesione».

6. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, promuove per l'anno scolastico 2013-2014 un concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione di secondo grado della regione e finalizzato a premiare la realizzazione di oggetti prodotti con materiale di riciclo, con premi pari a 5.000 euro ciascuno, destinati a due istituti per provincia.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la disciplina generale del concorso di cui al comma 6.



8. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un finanziamento di 10.000 euro per le attività di sensibilizzazione e informazione sul tema del riciclo dei rifiuti e per le attività di organizzazione del concorso anche mediante la realizzazione del progetto grafico volto alla pubblicizzazione dell'iniziativa e alla realizzazione degli attestati di partecipazione.

9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8 è presentata da ARPA, alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa dettagliato.

10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 8, nonché la rendicontazione della relativa spesa, sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'intera iniziativa e non per singole voci o importi di spesa.

11. Con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà disposto il pagamento dell'importo di 5.000 euro a favore di ciascuno degli istituti di istruzione di secondo grado dichiarati vincitori.

12. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

13. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

14. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente: «*a)* un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);».

15. La lettera *a bis)* del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 6/1998 è abrogata.

16. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale 21/2007, al fine di consentire la tempestiva partecipazione dell'Amministrazione regionale a programmi e a progetti comunitari in materia di ambiente ed energia, la Direzione centrale ambiente ed energia è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, ad anticipare le risorse che con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione saranno iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell'art. 19 della medesima legge regionale 21/2007.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

18. Il comma 18 dell'art. 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è sostituito dal seguente:

«18. Sono esenti dal pagamento dei canoni le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde, dalle aree golenali e dagli argini nelle aree del demanio idrico regionale nell'ambito di interventi di manutenzione dei corsi d'acqua attuati o autorizzati dall'Amministrazione regionale.».

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 110.000 euro, concesso con il decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'art. 3, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), a favore del medesimo Consorzio di bonifica, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle idrovore afferenti.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo integrativo di 90.000 euro assegnato al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'art. 3, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), a favore del medesimo Consorzio di bonifica, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle idrovore afferenti, di cui al comma 19.

21. Il Consorzio di bonifica Bassa Friulana presenta una domanda di conferma del contributo di cui al comma 19 e di concessione del contributo di cui al comma 20, alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, nonché del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto, rispettivamente, di conferma e di concessione dei contributi sono fissate le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

Art. 4.

Finalità 3 - gestione del territorio

1. Al comma 19 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «prioritariamente alle Province che hanno impegnato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le risorse assegnate per le finalità di cui ai commi 16 e 18» sono soppresse.

2. Il finanziamento trasferito dall'Amministrazione regionale alle Province, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su



strada e viabilità), comprende per l'anno 2014 anche la copertura delle spese, fino alla concorrenza di 300.000 euro, per l'attivazione di servizi trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, ai sensi del successivo art. 38, comma 4, della medesima legge regionale 23/2007, che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

3. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «non superiore all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore all'1 per cento»;

b) le parole «nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice,» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo dell'1 per cento, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione,»;

c) al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

«Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 14/2002, connesso alla predisposizione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) per i bacini idrografici regionali della Laguna di Marano e Grado e dei torrenti Slizza e Levante.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, di un incarico per la predisposizione di uno studio volto a definire le procedure di monitoraggio e di interpretazione dei dati finalizzati alla valutazione del rischio sanitario da migrazione in aria del mercurio, nell'area della foce del fiume Isonzo.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

8. Con riferimento agli indirizzi modificativi della disciplina nazionale contenuti nel disegno di legge ambientale collegato al disegno di legge di stabilità 2014 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), rivaluta la propria pianificazione alla luce della determinazione della rete nazionale integrata di impianti di incenerimento e di coincenerimen-

to di rifiuti e del CSS - Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni), nel rispetto del principio di autosufficienza della dotazione impiantistica regionale e, comunque, nell'ottica della progressiva riduzione dell'incenerimento di rifiuti sul territorio regionale. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti industriali che non abbiano come fine primario quello del trattamento e incenerimento dei rifiuti, per le quali venga presentata istanza dopo l'entrata in vigore della presente legge, è disposto esclusivamente in applicazione delle previsioni pianificatorie regionali da adottarsi in attuazione del presente comma.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.2070 e del capitolo 2354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

10. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), al comma 51 del medesimo art. 4 le parole «, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

11. Nell'ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli Studi della regione, mediante la stipula, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 11.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 9761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

14. All'art. 19 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell'art. 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere sui decreti della Direzione Provinciale dei lavori pubblici di Udine rispettivamente n. 1437/ERCM/UD/134 del 9/10/2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6/11/2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4/8/2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23/2/2009.



16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Forni di Sopra presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università istanza volta a ottenere la devoluzione dei contributi concessi, finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina in esecuzione del Protocollo d'intesa stipulato in data 26 giugno 2007 tra Comunità Montana della Carnia, Comune di Forni di Sopra, Società Cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

17. La devoluzione di cui al comma 16 è funzionale a sostenere la presenza di flussi turistici nel comprensorio di Forni di Sopra, da attuarsi mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia regionale Promotur per il riconoscimento a favore dell'Agenzia medesima di una compartecipazione pari al 10 per cento del corrispettivo lordo dell'energia elettrica prodotta dalla centrale del Tolina e ceduta al Gestore dei Servizi elettrici (GSE). Le somme ricavate saranno utilizzate esclusivamente per le spese di esercizio degli impianti sciavi del Polo turistico Promotur di Forni di Sopra.

18. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), le parole «Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del sessanta per cento dei lavori autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «Non si fa luogo alla restituzione del contributo in conto capitale, in conto interessi o in annualità costanti, qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 50 per cento dei lavori autorizzati».

19. All'art. 4 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42 le parole «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015»;

b) al comma 43 le parole «al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015».

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

Art. 5.

Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Torre, Natisone e Collio, della Carnia, del Friuli occidentale e del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per:

a) adeguare la dotazione territoriale di impianti di diffusione del segnale televisivo alle esigenze di ricezione del segnale digitale terrestre, compreso lo smantellamento dei ripetitori del segnale analogico;

b) dotare il territorio di impianti atti a migliorare l'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche a banda larga.

2. Le risorse stanziare per le finalità di cui al comma 1 sono assegnate alle singole Comunità montane secondo il seguente criterio:

a) 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione, determinata dall'UNCCEM ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

b) 50 per cento in misura proporzionale alla superficie.

3. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione illustrativa degli interventi previsti con indicazione delle località interessate, delle tipologie d'intervento, dei tempi di realizzazione e della spesa preventivata.

4. Il finanziamento concesso viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per un importo non inferiore al 30 per cento dei corrispettivi contrattuali iniziali e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.

5. Con il provvedimento di concessione del finanziamento vengono determinati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.

Art. 6.

Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

1. La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale, nonché un insostituibile strumento di libertà e di civiltà e, a tal fine, favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali quali momenti essenziali e autonomi nella formazione della persona umana.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, in particolare, sostiene mediante l'erogazione di incentivi:

a) le attività musicali e teatrali;

b) le attività di promozione culturale, produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;

c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello almeno regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.



3. Nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, che sarà ispirata ai principi di valutazione della qualità ai fini di un'allocazione efficace delle risorse disponibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 84 del presente articolo.

4. La Regione tutela e valorizza il teatro quale fattore rilevante nei processi di produzione e diffusione della cultura presso la comunità regionale.

5. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:

- a) Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia;
- b) Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
- c) Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti";
- d) Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine;
- e) Teatro stabile sloveno di Trieste;
- f) Teatro stabile La Contrada di Trieste;
- g) CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine;
- h) Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia;
- i) Teatro comunale di Monfalcone;
- j) Cooperativa Bonaventura di Trieste;
- k) CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia;
- l) a.ArtistiAssociati di Gorizia;
- m) Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine;
- n) Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli.

6. La Regione sostiene l'attività e la programmazione artistica dei soggetti di cui al comma 5. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 9. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella O allegata.

7. L'incentivo di cui al comma 6 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

8. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 7.200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

10. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni culturali di rilievo regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.

11. Per le finalità di cui al comma 10 la Regione riconosce rilevanza regionale ai seguenti festival, spettacoli dal vivo e manifestazioni culturali:

- a) Mittelfest;
- b) Pordenonelegge;
- c) No border festival;
- d) È Storia;
- e) Udine Jazz e Note Nuove;
- f) Fiera della Musica di Azzano Decimo;
- g) Carniaarmonie di Tolmezzo;
- h) Vicino/Lontano di Udine;
- i) Dedic Festival;
- j) Folkest;
- k) Nei suoni dei luoghi;
- l) Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann;
- m) Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz;
- n) Onde mediterranee;
- o) S/paesati;
- p) Stazione Topolò;
- q) Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin.

12. La Regione sostiene i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 11 per la realizzazione delle medesime e delle attività a esse correlate. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 15. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella P allegata.

13. L'incentivo di cui al comma 12 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

14. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 2.280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

16. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regio-



nale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

17. Per le finalità di cui al comma 16 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:

- a) Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste;
- b) Istituto regionale per la cultura istriano-fumano-dalmata di Trieste;
- c) Associazione delle comunità istriane;
- d) Unione degli Istriani;
- e) Associazione Giuliani nel mondo;
- f) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste;
- g) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine;
- h) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia;
- i) Società istriana di Archeologia e Storia patria;
- j) Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;
- k) Circolo di Cultura Istroveneta "Istria";
- l) Associazione libero Comune di Pola in esilio;
- m) Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio;
- n) Fondazione scientifico culturale Rustia Traine;
- o) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone;
- p) Associazione Patrizio della Comunità Chersina.

18. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 17 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 21. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella Q allegata.

19. L'incentivo di cui al comma 18 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

20. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 477.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

22. La Regione, al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi bandistici e corali, sostiene le associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale, nonché l'attività dei cori di particolare rilievo regionale.

23. Per le finalità di cui al comma 22 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:

- a) Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia;
- b) Unione Società Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia;
- c) Coro Polifonico di Ruda;
- d) Coro della Cappella civica di Trieste;
- e) Coro del Friuli Venezia Giulia.

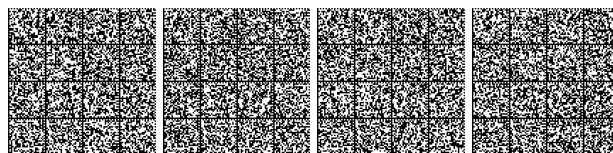
24. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 23 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 27. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella R allegata.

25. L'incentivo di cui al comma 24 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

26. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

28. La Regione promuove l'eccellenza nel settore amatoriale del folclore e del carnevale, sostenendo l'attività dell'associazione rappresentativa dei gruppi folcloristici, riconosciuta e operante nel territorio regionale, nonché le iniziative degli organizzatori delle manifestazioni folcloristiche e carnevalesche di maggior rilievo regionale.



29. Per le finalità di cui al comma 28 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:

- a) Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF);
- b) Pro loco di Gorizia per il Festival Mondiale del Folclore;
- c) Comune di Tarcento per il Festival dei cuori;
- d) Pro loco di Aviano per il Festival internazionale del folclore;
- e) Associazione folcloristica giovanile regionale;
- f) Gruppo folcloristico Lis Primulis di Zampis per il Festival delle minoranze etniche;
- g) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste;
- h) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia;
- i) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese;
- j) "Un Grup di Amis" di Ciconicco di Fagagna;
- k) Comitato del Carnevale carsico;
- l) Gruppo Folcloristico Pasian di Prato.

30. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 29 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 33. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella S allegata.

31. L'incentivo di cui al comma 30 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

32. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 335.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

34. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni musicali di rilievo nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.

35. Per le finalità di cui al comma 34 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti organizzatori o curatori di premi, concorsi, rassegne e studi di musica classica e danza:

- a) Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia;
- b) Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia;
- c) Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia;
- d) Associazione Chamber Music di Trieste;
- e) Associazione culturale Musica Viva di Grado;
- f) Associazione culturale Punto Musicale di Trieste;
- g) Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia;
- h) Società dei concerti di Trieste;
- i) Associazione danza e balletto di Udine;
- j) Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli;
- k) Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste;
- l) Arcidiocesi di Udine per il Triduo musicale;
- m) Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone;
- n) Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste.

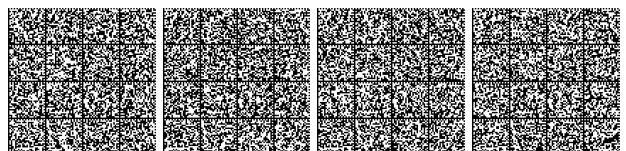
36. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 35 per la loro attività. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 39.

Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella T allegata.

37. L'incentivo di cui al comma 36 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

38. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

39. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.



40. La Regione tutela e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline storiche e delle scienze sociali.

41. Per le finalità di cui al comma 40 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:

- a) Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia;
- b) Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone;
- c) Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz;
- d) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia;
- e) Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine;
- f) Istituto per la storia del movimento di liberazione di Trieste;
- g) Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia;
- h) Associazione gruppo studi storici e sociali Historia di Pordenone;
- i) Associazione Partigiani Osoppo di Udine.

42. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 41. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 45.

Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella U allegata.

43. L'incentivo di cui al comma 42 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

44. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

45. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

46. La Regione sostiene e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline umanistiche diverse da quelle storiche e sociali.

47. Per le finalità di cui al comma 46 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:

- a) Istituto internazionale Jaques Maritain;
- b) Fondazione internazionale progresso e libertà delle scienze;

- c) Laboratorio internazionale della comunicazione;
- d) Consorzio culturale del Monfalconese;
- e) Circolo culturale Menocchio;
- f) Associazione Culturale Mitteleuropa;
- g) Associazione culturale don Gilberto Pressacco.

48. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 47. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 51.

Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella V allegata.

49. L'incentivo di cui al comma 48 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

50. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

52. La Regione sostiene e valorizza l'attività di divulgazione culturale promossa a favore del territorio regionale.

53. Per le finalità di cui al comma 52 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:

- a) Laboratorio immaginario scientifico;
- b) Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste;
- c) Casa della musica di Cervignano del Friuli;
- d) Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia;
- e) Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia;
- f) Centro Iniziative Culturali di Pordenone;
- g) Associazione Amici della Mozartina di Paularo;
- h) Fondazione Luigi Bon.

54. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 53. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 57. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella W allegata.



55. L'incentivo di cui al comma 54 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

56. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

58. La Regione sostiene e valorizza le arti visive e la fotografia.

59. Per le finalità di cui al comma 58 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:

- a) Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d'Isonzo;
- b) Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti;
- c) Trieste contemporanea;
- d) Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea;
- e) Istituto regionale di promozione e animazione culturale;
- f) Comitato San Floriano di Illegio;
- g) Triennale Europea dell'Incisione di Udine;
- h) Centro di Ricerca di Archiviazione della fotografia di Spilimbergo.

60. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 59. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 63.

Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella X allegata.

61. L'incentivo di cui al comma 60 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

62. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini

della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Col medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

64. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto:

- a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
- b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
- c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
- e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
- f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
- g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
- h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale.

65. I progetti di cui al comma 64 possono attuarsi anche al di fuori del territorio regionale.

66. L'incentivo di cui al comma 64, su richiesta del beneficiario, è erogato nella misura del 50 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 67. Il saldo è erogato successivamente all'approvazione del rendiconto.

67. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da



ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, sono definiti l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammessa, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento.

68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 738.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

69. Per la valutazione tecnica di qualità delle manifestazioni e delle iniziative culturali di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dell'apporto del Comitato consultivo di cui all'art. 6, comma 159, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

70. Qualora per gli anni successivi al 2014 non siano indicate le percentuali nelle tabelle di cui ai commi del presente articolo, si intendono confermati i valori percentuali dell'anno precedente.

71. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese relative agli incentivi di cui al presente articolo sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

72. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68 e da 90 a 93:

a) per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda il 20 per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;

b) per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda il 20 per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.

73. Se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede il 20 per cento del contributo regionale concesso, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede il 20 per cento del contributo.

74. Se l'utile o l'avanzo comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

75. La Regione garantisce il sostegno a iniziative culturali straordinarie, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze non riconducibili nell'ambito della programmazione ordinaria degli enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio regionale.

76. Per le finalità di cui al comma 75 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e ai soggetti senza scopo di lucro, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, anche associati fra loro, incentivi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 75.

77. L'incentivo è concesso per importo pari a quello richiesto nella domanda e non può superare i 25.000 euro. Lo stesso può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile e, su richiesta del beneficiario, è erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

78. La domanda per la concessione dell'incentivo di cui al comma 77 deve essere trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di cultura precedentemente all'inizio della manifestazione per la quale è presentata.

79. La domanda deve contenere:

a) la dimostrazione della sussistenza del requisito temporale di cui al comma 76 per i soggetti senza scopo di lucro;

b) la descrizione tecnica del progetto;

c) l'indicazione del responsabile culturale/scientifico e del responsabile organizzativo dell'iniziativa;

d) il cronoprogramma e i luoghi di realizzazione;

e) le eventuali collaborazioni con altre realtà istituzionali;

f) il costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa, che non può essere superiore a 25.000 euro;

g) la descrizione delle circostanze che non hanno consentito l'inserimento dell'iniziativa oggetto di contributo nella programmazione del soggetto richiedente.

80. Sono ammissibili le spese per loro natura direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e pertinenti al medesimo, con le seguenti specificazioni:

a) l'Iva effettivamente pagata è ammissibile nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;

b) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;

c) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo se assunto esclusivamente per la realizzazione del progetto;



d) le spese di ospitalità sono ammissibili entro il limite del 40 per cento del costo totale del progetto.

81. Non sono ammissibili le spese:

- a) generali e di funzionamento;
- b) di rappresentanza;
- c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi.

82. L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

83. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, è riscontrata e giustificata la presenza delle circostanze di cui alla lettera g) del comma 79. La Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base di tale deliberazione ed entro sessanta giorni dalla data della stessa, concede ed eroga l'incentivo, fissando le modalità di rendicontazione delle spese.

84. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

85. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2014 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.

86. In relazione al disposto di cui al comma 85 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:

- a) Associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;
- b) Associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;
- c) Associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;
- d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;
- e) Associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;

f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 50.000 euro;

g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;

h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;

i) Societât Sientifiche e Tecnologiche Furlane di Udine: 10.000 euro.

88. Agli oneri per complessivi 230.000 euro per l'anno 2014 derivanti dal disposto di cui al comma 87 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

89. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;»;

b) la lettera e) è abrogata.

90. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa Tabella Y.

91. Gli incentivi di cui al comma 90 sono concessi ed erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, nella misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 92. L'erogazione della rimanente quota degli incentivi è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 92 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

92. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

93. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata, per l'anno 2014, la spesa di 1.260.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5426, di 270.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 e di 635.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

94. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'art. 13, comma 1, lettera h), e dall'art. 17, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa Tabella Z.



95. I soggetti individuati nella Tabella Z presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2014, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2013.

96. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

97. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 94 è prevista la spesa di 650.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

98. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 29/2007 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).».

99. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella AA degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.

100. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è inserito il seguente:

«2-bis. Le iniziative destinarie dei contributi di cui al comma 2 possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata; le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.».

101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici e alle associazioni sportive senza fini di lucro, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale o internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

102. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, in capo ai soggetti di cui al comma 101 non è richiesto ai Comitati organizzatori locali, formalmente costituiti per l'organizzazione e la promozione degli eventi sportivi straordinari.

103. Per evento sportivo straordinario si intende l'evento importante e significativo nel settore dello sport, non routinario nel territorio regionale, avente elevata qualità sportiva e organizzativa, ampia partecipazione di pubblico, non riconducibile nell'ambito della programmazione ordinaria dei soggetti attuatori di cui al comma 101.

104. Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e non può superare l'importo di 20.000 euro; su richiesta del beneficiario il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

105. La domanda di contributo di cui al comma 101 è presentata al Servizio competente in materia di sport, precedentemente all'inizio dell'evento per il quale è presentata, corredata di:

a) relazione illustrativa esaustiva dell'evento con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata e con la descrizione delle circostanze che non hanno consentito l'inserimento dell'evento nella programmazione del soggetto richiedente;

b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese;

c) statuto e atto costitutivo nel caso di soggetti privati.

106. Sono ammissibili a contributo le spese individuate all'art. 9 del regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 8/2003, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0287/2010 e successive modifiche, direttamente imputabili alla realizzazione dell'evento, con l'ulteriore specificazione che le spese di ospitalità sono ammissibili entro il limite del 50 per cento del costo totale del progetto.

107. L'istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dal numero progressivo di protocollo apposto dall'ufficio protocollo del Servizio competente in materia di sport. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

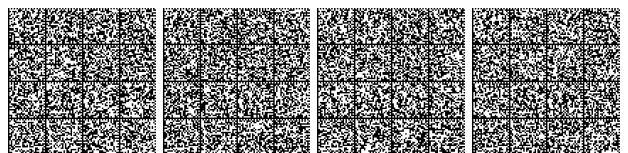
108. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, è riscontrata e attestata la sussistenza delle circostanze di cui alla lettera a) del comma 105.

La Direzione centrale competente, sulla base di tale deliberazione ed entro sessanta giorni dalla data della stessa, concede ed eroga il contributo, fissando le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.

109. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa complessiva di 438.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2014 e di 144.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Femminile 2014 - Fase prima e seconda, con sede a Trieste, un contributo straordinario per l'organizzazione di due gironi dei Campionati mondiali di Pallavolo femminile, che si svolgeranno a Trieste nell'anno 2014.

111. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 110, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale



erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.

112. Per le finalità di cui al comma 110 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

113. All'art. 17 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, le parole «composta dal direttore della struttura regionale competente in materia di beni culturali, da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 e da un rappresentante della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«2-bis. La Commissione di cui al secondo comma è composta:

a) dal direttore del servizio regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o suo delegato;

c) dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, previo accordo con il Ministero competente;

d) da due esperti individuati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di Musei pubblici.».

114. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà che conseguono a un'istanza di parte e hanno a oggetto la concessione di incentivi a una pluralità di destinatari, qualora non siano stanziate a bilancio le relative risorse, le strutture competenti per materia archiviano le domande di contributo, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.

115. Le domande di cui al comma 114 mantengono validità nell'esercizio di riferimento e sono istruite qualora nel corso dell'esercizio medesimo siano stanziate a bilancio le relative risorse. I termini dei rispettivi procedimenti decorrono dalla data fissata con decreto del Direttore centrale, che contiene gli elementi previsti per la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 3 della legge regionale 7/2000 ed è pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) il comma 1 dell'art. 21 e l'art. 22 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);

b) i commi 12 e 12-bis dell'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

c) i commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9, 10, 10-bis e 11 dell'art. 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

d) i commi 62 e 64 dell'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

e) i commi 39, 40, 41 e 42 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

f) il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);

g) i commi 10, 11, 11-bis, 12, 13 e 13-bis dell'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

h) la lettera d) del comma 33 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

117. Le disposizioni di cui al comma 116 continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

118. Le domande di riconoscimento di interesse regionale di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 4/1999, per effetto dell'abrogazione di cui al comma 116, lettera c), del presente articolo sono archiviate. Di tale archiviazione è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.

119. Alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

2. Il Direttore è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea, che abbiano ricoperto incarichi di alta responsabilità amministrativa in strutture pubbliche o private, o che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale pluriennale in settori attinenti l'ambito operativo dell'Istituto. All'atto della nomina del Direttore la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale.



4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

6. Il soggetto al quale sia conferito l'incarico di Direttore non può rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.»;

b) al comma 1 dell'art. 11 le parole «, stabilita dalla deliberazione di cui all'art. 5, comma 1,» sono soppresse.

120. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole «stabilita dalla deliberazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 10/2008, come modificato dal comma 1,» sono soppresse.

121. Il contributo decennale per la realizzazione dell'intervento di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsto all'art. 6, comma 197, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), può essere utilizzato dal beneficiario anche per interventi di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura medesima.

122. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 18/2013 dopo la parola «corredata» sono inserite le seguenti: «dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori, ovvero».

123. Il comma 58 dell'art. 6 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:

«58. Le disposizioni di cui al comma 57 si applicano anche con riferimento ai contributi concessi nel 2010 e 2011 e rideterminati in diminuzione per la presenza di avanzo o utile. A tal fine i soggetti interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza di rideterminazione del contributo, perentoriamente entro il 28 febbraio 2014.».

124. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 58 dell'art. 6 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 123, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella F di cui al comma 149 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 5924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

125. In via di interpretazione autentica del comma 118 dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per spese sostenute nell'anno 2011 si intendono anche le spese effettuate nell'anno 2012 per l'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel 2011.

126. Al comma 70 dell'art. 6 della legge regionale 1/2007 le parole «le prime tre annualità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette annualità».

127. In relazione al disposto di cui al comma 126 lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di complessivi 14 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2030.

128. In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17 (Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti), lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2031.

129. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 2 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;»;

b) al comma 5 dell'art. 5 la parola «appositi» è sostituita dalle seguenti: «uno o più»;

c) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è abrogato;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.»;

d) all'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del "Centenario della prima guerra mondiale" e sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3, il programma regionale delle commemorazioni.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Con il programma regionale delle commemorazioni la Giunta regionale provvede a:

a) individuare, nell'ambito del programma nazionale di cui al comma 2, le iniziative e gli eventi che si intendono sostenere;



b) ripartire le risorse finanziarie complessivamente disponibili in due quote, una delle quali è destinata al sostegno delle iniziative e degli eventi di cui alla lettera a) e l'altra è destinata alla concessione di contributi per la promozione e il sostegno di iniziative ed eventi ulteriori;

c) definire gli ambiti prioritari di intervento ai fini della valutazione delle iniziative e degli eventi diversi da quelli di cui alla lettera a).»;

e) all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Per le iniziative e gli eventi individuati dal programma nazionale di cui all'art. 12, comma 2, e ricompresi nel programma regionale delle commemorazioni ai sensi del comma 2-bis, lettera a), del medesimo art. 12, la quantificazione dei singoli finanziamenti e le modalità della loro concessione, erogazione e rendicontazione sono definite con successiva deliberazione della Giunta regionale.»;

3) al comma 3 dopo le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «e i bandi di cui all'art. 5, comma 5»;

f) i commi 1 e 2 dell'art. 16 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'art. 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo art. 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

130. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per il funzionamento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 aprile 2014.

131. La documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 130 può essere emessa anche nell'anno 2014, e comunque in data non successiva al termine di cui al comma 130, purché sia riferibile all'attività istituzionale o agli eventi correlati realizzati nell'anno 2013.

132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.

133. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.

134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 9763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

135. La quota parte pari a complessivi 1 milione di euro, in 10 annualità di 100.000 euro ciascuna, del contributo concesso al Comune di Udine ai sensi dell'art. 6, comma 197, lettera a), della legge regionale 14/2012, può essere utilizzata dal Comune medesimo per la realizzazione dell'intervento previsto alla lettera c) dello stesso comma 197.

136. Per le finalità di cui al comma 135 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione progettuale, debitamente adeguata, prescritta dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

137. Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso l'Associazione Progetto Musica di Staranzano, l'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, è assegnato l'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 140.

138. L'incentivo di cui al comma 137 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 139. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 139 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.



139. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.

140. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo da destinare all'attività istituzionale e alla promozione e costituzione di una rete tra le Istituzioni museali della Carnia.

142. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 141 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.

143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

144. I contributi concessi ai sensi dell'art. 6, comma 59, della legge regionale 27/2012 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di eventi culturali nel corso del 2014.

145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Sportiva Dilettantistica-Sportno Združenje Bor di Trieste un finanziamento straordinario nella misura massima di 50.000 euro a sollievo delle esistenti obbligazioni contratte con riferimento a spese di gestione e funzionamento dell'impianto sportivo polifunzionale Campo Primo Maggio di Trieste.

146. Il finanziamento di cui al comma 145 è concesso a domanda dell'ente interessato, presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, sport e solidarietà, corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni in base in riferimento alla gestione e al funzionamento dell'impianto sportivo. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione dello stesso.

147. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

148. I programmi di cui all'art. 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), come integrato dall'art. 8, comma 8, della legge regionale 18/2011, approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.

149. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.

Art. 7.

Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca

1. L'Amministrazione regionale promuove l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'art. 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nelle aree di intervento individuate dal Piano per l'offerta formativa per l'anno scolastico 2014-2015.

2. Per l'anno scolastico 2014-2015 il riparto delle risorse per aree di intervento è definito con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione del Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa.

3. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 3/2002, all'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2012-2013 entro la data del 31 gennaio 2014.

4. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 2, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

5. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito degli obiettivi tematici n. 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità professionale" e n. 10 "Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e la formazione permanente", previsti dall'art. 9 del regolamento, in corso di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-



sione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006”, la Regione è autorizzata a utilizzare parte dei fondi previsti dal programma regionale di intervento a valere sul Fondo sociale europeo 2014 - 2020, attualmente in fase di predisposizione ai sensi dell’art. 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

6. Le attività di cui al comma 5 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l’accesso al Fondo sociale europeo.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014.

8. All’art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 28 le parole «riferito al triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «riferito al triennio 2015-2017»;

b) al comma 29 le parole «Per gli anni 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014»;

c) al comma 30 le parole «Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università».

9. Per l’anno accademico 2014-2015, l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell’ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell’ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell’ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso ai LEP del diritto allo studio.

10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), il contributo ventennale concesso per la ristrutturazione delle Case dello studente, edifici E1 - E2 all’Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Trieste ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 4, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991).

11. L’ARDISS è autorizzata a utilizzare la quota del contributo di cui al comma 10, eccedente gli oneri derivanti dalla stipula del mutuo acceso da ERDISU con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli edifici E1 - E2 delle Case dello studente, destinandola alla copertura parziale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.

12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’ARDISS un contributo straordinario di 965.000 euro per la copertura totale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.

13. Per le finalità previste dai commi precedenti, l’ARDISS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell’intervento.

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 10 e 11 trovano copertura con l’impegno disposto con decreto n. 1054/ISTR del 4 dicembre 2002 a carico dell’unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5097 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 965.000 euro per l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014.

16. Ai fini della diffusione della cultura della legalità e della sensibilizzazione contro gli atteggiamenti discriminatori, la Regione promuove, presso gli istituti scolastici, progetti dedicati, anche in collaborazione con università, enti pubblici e privati, nonché associazioni, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 9741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

Art. 8.

Finalità 7 - sanità pubblica

1. L’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” è autorizzata a trasferire all’Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, a titolo gratuito, la proprietà dei beni immobili appartenenti al proprio patrimonio indisponibile, ubicati a Udine in via Colugna n. 48 e n. 50, di seguito specificati e identificati catastalmente:

a) Foglio n. 71 mappale n. 111 - ex Centro antitubercolare;

b) Foglio n. 71 mappale n. 152 - ex uffici amministrativi ASS 4;

c) Foglio n. 71 mappale n. 30 - terreno di pertinenza di mq 705;

d) Foglio n. 71 mappale n. 113 - sedime autorimessa di mq 30;

e) Foglio n. 71 mappale n. 161 - terreno di pertinenza edifici di mq 362;

f) Foglio n. 71 mappale n. 162 - terreno di pertinenza edifici di mq 306;



g) Foglio n. 71 mappale n. 163 - terreno di pertinenza edifici di mq 114.

2. Il trasferimento della proprietà avviene in virtù dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, che è esente da ogni onere relativo a imposte o tasse ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

3. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, gli immobili di cui al comma 1 sono acquisiti nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine.

4. Gli organismi collegiali, comunque denominati, con competenze tecniche e funzioni consultive e di monitoraggio in relazione agli ambiti specialistici dei settori sanitario e sociosanitario che operano a supporto delle funzioni istituzionali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono istituiti con decreto del relativo direttore centrale che ne stabilisce la composizione, la durata e le specifiche funzioni.

5. Con il decreto di cui al comma 4 il direttore centrale può determinare un gettone di presenza per i professionisti, partecipanti ai lavori degli organismi collegiali, che non sono in servizio presso il Servizio sanitario, di importo non superiore a quanto previsto per gli altri organismi operanti presso la Direzione centrale. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese vive.

6. Sono fatte salve le specifiche norme che stabiliscono l'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 4 attraverso altra procedura.

7. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e ai Vigili del Fuoco che non godono di copertura INAIL, non sono soggette al pagamento del ticket.

8. Al comma 37 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «per la durata di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di quattro anni».

9. Al fine di migliorare il livello di efficacia nella presa in carico delle persone a livello distrettuale, le Aziende per i servizi sanitari regionali, nel limite delle risorse accantonate e disponibili nei loro bilanci per le attività insistenti sulle cure primarie e senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sono autorizzate a remunerare gli oneri economici sostenuti dai medici di medicina generale che hanno attivato, entro il 31 dicembre 2013, le modalità organizzative di cui all'art. 59, lettera B, del vigente Accordo collettivo nazionale (ACN) ai fini del miglioramento e dell'estensione della continuità assistenziale.

10. Le modalità attuative del comma 9, nel limite della disponibilità ivi prevista, nonché le forme e processi riorganizzativi delle cure primarie da avviare in coeren-

za con le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 189/2012, formano oggetto del nuovo Accordo integrativo regionale (AIR) da rendersi esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale.

11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

Art. 9.

Finalità 8 - protezione sociale

1. La rendicontazione relativa ai contributi concessi alle Province nell'esercizio 2013 per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi triennali di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), può ricomprendere anche spese sostenute nel corso dell'esercizio 2014, purché riguardanti attività già inserite nel piano di attuazione della programmazione triennale 2011-2013.

2. I commi 50, 51, 52 e 53 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

3. I commi 58, 59 e 60 dell'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

4. I commi 9, 10 e 11 dell'art. 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è inserito il seguente:

«4 bis. Qualora, all'esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziare nell'esercizio finanziario successivo.».

6. Al comma 4 dell'art. 26 bis della legge regionale 11/2006 le parole «dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2015».

7. Al comma 7 bis dell'art. 27 della legge regionale 11/2006 dopo le parole «da parte dei Comuni» sono inserite le seguenti: «e degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni» e dopo le parole «8 bis,» sono inserite le seguenti: «9-bis,».



8. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote i contributi concessi a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), qualora tali quote siano riconducibili a semestralità erogate in via anticipata ai sensi dell'art. 113 della stessa legge regionale 75/1982 a fronte di alloggi alienati a libero mercato e per i quali è stata avanzata richiesta di sostituzione con altri, alienati a soggetti in possesso dei requisiti di legge, nell'ambito del medesimo rapporto convenzionale con il Comune.

9. In deroga al disposto dell'art. 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'art. 10, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 27 luglio 2011, n. 0175/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa), la validità della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2578 del 22 dicembre 2011 è prorogata fino al 31 dicembre 2014.

10. Al comma 1 quater dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), la parola «trecentosessantacinque» è sostituita dalla seguente: «settecentotrenta».

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole «ai sensi delle leggi di settore.» è aggiunto il seguente periodo: «L'esenzione dal pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione trova applicazione anche per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge regionale 6/2003 e successive modifiche e integrazioni.».

13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della collaborazione instaurata tra la Regione e l'INAIL con il protocollo di intesa del 23 dicembre 2011, promuove programmi di comunicazione e diffusione di buone prassi nel campo della formazione in tema di sicurezza e protezione dai rischi del lavoro da realizzare anche negli istituti scolastici.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a carico dell'unità di bilancio 3.2.94 e del capitolo 3971 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

18. I finanziamenti assegnati con decreto n. 2231/2010 della Direzione centrale lavoro, università e ricerca per la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, nonché iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani e liquidati tramite funzionario delegato, a valere sull'unità di bilancio 8.8.1.3401 con riferimento al capitolo 4707 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, sono confermati a tutti gli effetti essendo pienamente raggiunto l'interesse pubblico.

19. All'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Consulta è nominata, per la durata della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, ed è composta da:

a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunità slovena, designati dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'art. 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale e di genere;

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;

c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;

d) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione;

e) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;

f) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria;

g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;



h) un rappresentante designato dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti.».

20. All'art. 8 della legge regionale 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con apposito regolamento regionale.»;

b) il comma 5 è abrogato.

21. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di età non superiore a trentacinque anni. Nel loro organo direttivo non sono ammesse più del 20 per cento di persone di età superiore a trentacinque anni. Nell'atto costitutivo o nello statuto sono previsti i seguenti requisiti:

a) assenza dello scopo di lucro;

b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;

c) elettività e gratuità delle cariche associative;

d) avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statuari.».

22. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 5/2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Regione:

a) può concedere contributi;

b) può sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente anche avvalendosi di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.».

23. Il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

«6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani.».

24. All'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «con provvedimento della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti:

«con regolamento regionale»;

b) al comma 4 le parole «nonché la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti:

«la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso,»

e le parole «atto della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti:

«regolamento regionale».

25. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2014 purché riguardanti attività previste nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2013.

26. I commi 14, 14 bis, 15 e 20 dell'art. 15 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.

27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

Art. 10.

Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

1. Gli enti locali partecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 662/1996, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137

(Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale);

b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'art. 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;

d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'art. 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'art. 1 della legge 457/1984, al netto dell'assegnazione prevista, per l'esercizio 2014, ai sensi del comma 5, dal disposto di cui all'art. 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione di cui all'art. 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'art. 1 della legge 457/1984;

f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'art. 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'art. 1 della legge 457/1984.



2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

3. Per l'anno 2014 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 366.761.154,59 euro.

4. Le assegnazioni di cui al comma 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 7, 9, 12, 13, 16, 18, 21, e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'art. 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'art. 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

5. L'Amministrazione regionale destina per l'anno 2014 risorse straordinarie per 25 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro a favore dei Comuni e 19 milioni di euro a favore delle Province, per il minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo di energia elettrica, da ripartire secondo i criteri previsti dall'art. 10, comma 7, della legge regionale 14/2012.

6. Per le finalità previste dal comma 5, per l'anno 2014, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

7. Alle Province è attribuito un fondo di 31.754.466,49 euro quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

8. L'assegnazione prevista dal comma 7 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.

9. Ai Comuni è attribuito un fondo di 287.198.939,50 euro da assegnare quale trasferimento ordinario da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013 ai sensi dell'art. 10, commi 8 e 44, della legge regionale 27/2012.

10. L'assegnazione di cui al comma 9 è disposta con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all'art. 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), nonché con recupero dell'importo di cui all'art. 10, comma 45, della legge regionale 27/2012.

11. L'assegnazione prevista dal comma 9 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità

e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2014 in misura pari agli oneri pagati nel 2013 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2013 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2013 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2014, per la copertura parziale degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014, domanda indicante per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.

15. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'art. 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

16. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.433.664,89 euro quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 16, della legge regionale 27/2012. L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 30 giugno 2014.



17. Per le finalità previste dai commi 7, 9, 12, 13, 16, è autorizzata la spesa di 324.687.070,88 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

18. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2014 un fondo di 32.074.083,71 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale 27/2012. È abrogato l'art. 10, comma 31, della legge regionale 14/2012.

19. L'assegnazione prevista dal comma 18 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 maggio 2014; la seconda rata, pari al restante 50 per cento, è erogata entro il 30 settembre 2014.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 32.074.083,71 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2014, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2014, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'art. 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). In vista del riordino del sistema Regione - autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, non beneficiano del riparto le nuove associazioni intercomunali e le nuove unioni costituite dopo la ricognizione del 15 febbraio 2013.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella J di cui al comma 57 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

23. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2014 ed entro il 31 maggio 2014, un fondo di 5.150.000 euro da

ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2013 ai sensi dell'art. 10, comma 25, della legge regionale 27/2012.

24. Successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione relativo al patto di stabilità, con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 23.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.331.208,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2014:

a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'art. 74, comma 2, della legge regionale 18/2005;

b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'art. 10, comma 27, lettera b), della legge regionale 27/2012, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2014, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'art. 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:

a) del comma 26, lettera a), e del comma 27, fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;

b) del comma 26, lettera b), fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

29. Per l'anno 2014 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2013, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 12/2013, finanziato dalle quote che residuano dalla



differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2013, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio statale e regionale.

30. Il fondo di cui al comma 29 è assegnato entro il 30 settembre 2014 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.

31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in 3 milioni di euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.94 e sul capitolo 1875 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 a valere sulla Tabella A relativa all'art. 1, comma 1.

32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 3 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

33. In relazione alle previsioni di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo art. 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2014 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2015.

34. Per le finalità di cui al comma 33, con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di:

a) recupero in caso di incapienza dei trasferimenti ordinari;

b) mantenimento del punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2014 e la previgente Imposta comunale sugli immobili;

c) individuazione della quota di maggiore o minore gettito IMU 2014 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;

d) individuazione degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2014, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.

35. Con successiva legge regionale o con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinati i rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.

36. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale 14/2012 le parole «in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, fino a concorrenza del dovuto, con priorità a favore delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «in misura proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili».

37. Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione statutaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'art. 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, il maggior gettito recuperato limitatamente alla quota che viene attribuita alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

38. L'Amministrazione regionale trasferisce le risorse di cui al comma 37 sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale, la distinzione del gettito per singolo tributo e la ricorrenza dei presupposti di compartecipazione della Regione sul gettito recuperato.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 269,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

40. In deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'art. 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata, previa verifica della documentazione indicata al comma 41, lettere a), b) e c), a confermare i contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui accesi dagli enti locali medesimi con la Cassa Depositi e Prestiti SpA o con altri istituti di credito per la realizzazione di opere pubbliche, nel caso in cui i suddetti mutui, assistiti dal contributo concesso dall'Amministrazione regionale, siano oggetto di estinzione anticipata.

41. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto al comma 40, gli enti locali che intendono estinguere anticipatamente i mutui assistiti da contributo regionale presentano alla Direzione centrale che ha concesso il beneficio specifica richiesta di conferma del contributo, sia con riferimento alle annualità di contributo già erogate che a quelle ancora da erogarsi. La richiesta di conferma deve essere corredata della seguente documentazione:

a) attestazione a cura del responsabile del procedimento dell'avvenuto inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera o dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo;

b) dimostrazione delle fonti finanziarie che garantiscono l'estinzione anticipata del mutuo assistito da contributo;

c) progetto preliminare approvato e piano di finanziamento del nuovo intervento, riconducibile alle tipologie di intervento finanziate dalla legge autorizzativa



del contributo oggetto della richiesta di conferma ovvero consistenti in interventi di manutenzione ordinaria, che l'ente locale intende finanziare con le annualità di contributo concesse e non ancora erogate. A seguito della conferma del contributo l'Amministrazione regionale eroga le residue annualità di contributo direttamente all'ente locale.

42. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 41, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale conferma il contributo concesso, finalizzandolo alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 41, lettera c), per un importo non superiore all'ammontare complessivo delle annualità di contributo concesse e non ancora erogate, tenuto conto della spesa ammissibile del nuovo intervento a fronte del quale il contributo viene confermato.

43. Ferme restando le modalità e i termini di rendicontazione dell'intervento di cui al comma 41, lettera a), con il provvedimento di conferma dei contributi di cui al comma 42 sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000 per la realizzazione dell'opera o dell'intervento a fronte del quale il contributo è stato confermato. La mancata o parziale rendicontazione dell'intervento oggetto del contributo originario o dell'intervento nuovo comporta la revoca della parte di contributo corrispondente.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di 130.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2014, da presentare entro il 31 marzo 2014 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2014, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 7/2000.

45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

46. Il comma 67 dell'art. 10 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:

«67. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 66 è erogato, previa richiesta del Comune, in relazione alla certificazione degli stati di avanzamento dell'opera.».

47. Dopo il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunto il seguente: «1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziati nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento

degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.».

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI - Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2014 e in unica soluzione, un fondo straordinario di complessivi 25.000 euro per sostenere spese di promozione e per la formazione del personale, sia in materia di riforma dei sistemi amministrativi e contabili degli enti locali, sia al fine di supportare le azioni di complessivo riordino del sistema Regione - autonomie locali e sviluppo delle forme associative fra Comuni.

49. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 48, l'ANCI presenta domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alle iniziative che si intendono assumere, di importo comunque superiore all'assegnazione di cui al comma 48.

50. L'erogazione del fondo straordinario prevista dal comma 48 è disposta in unica soluzione. Entro il 31 marzo 2015 il soggetto beneficiario presenta, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, il rendiconto degli oneri sostenuti entro tale data. Nel rendiconto potranno essere presentate anche variazioni compensative tra le varie voci che hanno composto l'iniziativa originariamente preventivata.

51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

52. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione del centro diurno area CSA a Porcia, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 3 febbraio 2009, tra la Regione e i Comuni di Brugnara, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile, con Porcia quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziati nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 luglio 2014.

53. Il comma 22 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è sostituito dal seguente:

«22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese di viaggio di cui all'art. 3, comma 14-bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sostenute dalle Amministrazioni locali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per la partecipazione dei loro amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali e degli organi interni allo stesso. A tal fine le Amministrazioni locali interessate presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, una domanda con attestazione delle spese di viaggio liquidate ai propri amministratori relativamente alla partecipazione, nell'anno precedente, ai lavori del Consiglio delle autonomie locali e degli organi interni allo stesso.».



54. Dopo il comma 22 dell'art. 10 della legge regionale 11/2011 è aggiunto il seguente:

«22 bis. L'Amministrazione regionale, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al comma 22, eroga le somme spettanti a rimborso in un'unica soluzione.».

55. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 22-bis dell'art. 10 della legge regionale 11/2011, come sostituite e introdotte dai commi 53 e 54, non si applicano ai procedimenti in corso relativi all'anno 2013.

56. Al comma 29 dell'art. 1 della legge regionale 30/2007, le parole «previo parere del Consiglio delle autonomie locali» sono soppresse.

57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.

Art. 11.

Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali

1. Al fine di predisporre gli strumenti per affrontare la situazione di crisi con particolare riferimento al settore industriale e di individuarne le prospettive e gli strumenti di sviluppo e rilancio, anche in vista della revisione della normativa di settore e della individuazione di settori di specializzazione, la Giunta regionale, su proposta, previa concertazione con le parti sociali, dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, adotta un Piano di sviluppo del settore industriale, contenente tra l'altro:

- a) l'analisi economica e occupazionale del settore;
- b) l'analisi dei settori in crisi, in raccordo con i relativi Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
- c) l'individuazione di settori e imprese con potenzialità di crescita;
- d) l'individuazione degli obiettivi, dei relativi indicatori e degli strumenti di attuazione del Piano.

2. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano di cui al comma 1, può avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale, nonché, al fine di garantire il raccordo di cui al comma 1, lettera b), dagli esperti di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale 18/2005.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 fanno carico a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella K di cui al comma 6 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con particolare riferimento alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, l'Amministrazione regionale procede alla mappatura del proprio patrimonio immobiliare, effettua le analisi e adotta il conseguente programma di controllo, manutenzione e bonifica.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 9766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.

Art. 12.

Finalità 11 - funzionamento della Regione

1. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti connessi al pagamento del trattamento economico spettante al Direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, al Direttore generale dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e al Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.415.600,55 euro, suddivisa in ragione di 471.866,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere rispettivamente sullo stanziamento all'uopo previsto, per 345.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3550, per 97.541,85 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 e per 29.325 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1780 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1781 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9880 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9881 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.



5. In relazione al disposto di cui al comma 1, l'art. 6 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 incarico

1. Il Direttore generale dell'ERSA è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.».

6. All'art. 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da:

a) cinque dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;

b) quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.»;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«2 bis. Il Comitato di gestione individua, tra i componenti di cui al comma 1, lettera a), il presidente del Comitato medesimo; in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano tra quelli di cui al comma 1, lettera a).»;

c) il comma 4 è abrogato.

7. La composizione del Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all'art. 155 della legge regionale 53/1981 è adeguata, in relazione alle modifiche apportate dal comma 6 al medesimo art. 155, entro il 31 gennaio 2014.

8. Al comma 40 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

9. Al comma 8 dell'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «per l'esercizio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi 2013 e 2014».

10. In relazione al disposto di cui all'art. 10, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013, dopo il numero 3 bis della lettera b) del comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è inserito il seguente:

«3 ter. nel caso di assunzioni finanziate con fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi»;

11. Nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione è autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al numero 3 ter della lettera b) del comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 10, a valere sulla quota dei fondi di cui all'art. 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

12. Al comma 17 dell'art. 13 della legge regionale 24/2009 le parole «e 3 bis» sono sostituite dalle seguenti: «3 bis e 3 ter».

13. La disciplina prevista dall'art. 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), costituisce, per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.

14. Delle attività formative, attuate ai sensi dell'art. 12, comma 30, della legge regionale 6/2013, aventi natura seminariale, possono fruire anche amministrazioni pubbliche non appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e soggetti che gestiscono fondi strutturali europei.

15. In relazione all'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, nonché in un'ottica di contenimento della spesa, continua a essere corrisposto ai componenti del Collegio di cui all'art. 157 della legge regionale 53/1981, un compenso nella misura in essere al 31 dicembre 2013 ridotta del 10 per cento.

16. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 15 continuano a far carico alla gestione fuori bilancio del Fondo sociale dei dipendenti regionali, disciplinata ai sensi dell'art. 25 della legge regionale

17. Dopo il comma 6 dell'art. 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è inserito il seguente:

«6 bis. Il servizio di tesoreria del Fondo è attribuito al Tesoriere della regione di cui alla legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia).».

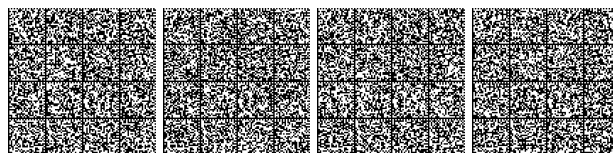
18. La disposizione di cui all'art. 186, comma 6 bis, della legge regionale 5/1994, come inserito dal comma 17, si applica a decorrere dall'affidamento del servizio di tesoreria della Regione successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Al fine di una razionalizzazione e migliore funzionalità delle procedure, sono disciplinate con regolamento, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale 21/2007, le modalità di liquidazione del trattamento di missione del personale regionale; il regolamento prevede anche verifiche a campione della regolarità dei prospetti riepilogativi mensili prodotti dal personale medesimo.

20. Dopo il comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Con riferimento alle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, la liquidazione delle medesime avviene a cura del soggetto che ha autorizzato la missione.».

21. Il disposto di cui all'art. 49, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007, come aggiunto dal comma 20, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19.



22. Per l'attivazione, presso le strutture direzionali di cui all'art. 7 bis del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., della disciplina in materia di tirocini di cui all'art. 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di cui al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2005, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 13 settembre 2013, n. 0166/Pres., è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

23. La spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall'art. 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e, per l'anno 2015, al 75 per cento del predetto limite.

24. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 23 non vengano rispettati, trova applicazione l'art. 1, comma 7, del decreto legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013.

25. Il centro unico di responsabilità amministrativa provvede all'assunzione dell'impegno e alla liquidazione della spesa derivante dal conferimento degli studi e degli incarichi di cui al comma 23 con procedura di spesa ordinaria.

26. All'art. 12 della legge regionale 22/2010, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 14 le parole «Per gli anni 2011, 2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015»;

b) al comma 15 dopo le parole «contratti di sponsorizzazione» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.».

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese discendenti dal servizio di pagamento on-line dei diritti tavolari e delle altre somme previste dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), in modo da sollevare totalmente l'utenza da esse.

28. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 32, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

29. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 3, della legge regionale 22/2010, concernenti l'attuazione del Piano regionale di gestione dell'anguilla, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 4273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Ente Tutela Pesca presenta al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire corredata del preventivo di spesa entro il 28 febbraio di ogni anno.

31. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 22/2010 è abrogato.

32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.

Art. 13.

Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili

1. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«5. Tra le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. L'eventuale saldo positivo è iscritto tra le entrate e le spese di cui al comma 4 limitatamente ai fondi a destinazione vincolata.»;

b) al comma 10 bis dell'art. 28 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b bis) in relazione alla categoria o voce economica delle spese da effettuare.»;

c) al comma 10 ter dell'art. 28 dopo le parole «dei singoli servizi» sono inserite le seguenti: «o in funzione della categoria o voce economica delle spese da effettuare.»;

d) il comma 5 dell'art. 31 è abrogato;

e) al comma 6 dell'art. 31 dopo le parole «Le quote» sono inserite le seguenti: «dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario» e dopo le parole «residui perenti» sono inserite le seguenti: «nonché le quote stanziare sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a)»;

f) dopo il comma 1 dell'art. 34 è inserito il seguente: «1 bis. Con legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione.»;



g) al comma 3 dell'art. 39 dopo le parole «chiusura d'esercizio.» è inserito il seguente periodo:

«Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.»;

h) al comma 4 bis dell'art. 51 dopo le parole «chiusura d'esercizio.» è inserito il seguente periodo:

«Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.».

2. Il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è abrogato.

3. Ai fini di acquisire le informazioni propedeutiche all'introduzione nell'ordinamento regionale dei principi dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul bilancio regionale indicano la data di scadenza del debito o del credito.

4. I commi da 25 a 29 dell'art. 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

5. In deroga all'art. 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, la quota di 934.066,90 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.

6. In deroga all'art. 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, la quota di 66.804,68 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.

7. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), le parole «erogato in misura superiore agli emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in misura superiore al 30 per cento degli emolumenti».

8. Il limite percentuale di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dal comma 7, si applica ai compensi che maturano a decorrere dall'1 gennaio 2014.

9. Il personale assunto ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980 e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale può, nel rispetto del limite massimo di durata del rapporto di lavoro previsto e dei limiti di cui agli articoli 4 e 4-bis, comma 3, della legge regionale

52/1980, svolgere la propria attività, senza soluzione di continuità e previa sottoscrizione di un patto aggiunto al contratto di lavoro, anche presso altro gruppo consiliare o presso altri uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Presidenti di Commissione o di altri organi consiliari, a fronte di specifica richiesta correlata a una individuazione di natura fiduciaria e previo consenso del gruppo consiliare o dell'ufficio di segreteria di provenienza e del lavoratore.

10. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, la competenza al relativo rilascio rimane in capo all'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di acquisire il parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in relazione ai beni dallo stesso gestiti per le proprie finalità istituzionali.»;

b) dopo il comma 1 bis dell'art. 7 è inserito il seguente:

«1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni del demanio idrico regionale, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.».

11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.

Art. 14.

Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, si fa parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme:

a) assume il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, anche con il coinvolgimento degli enti locali;



b) promuove iniziative formative e di accompagnamento per creare le migliori condizioni possibili per l'applicazione a regime della nuova disciplina;

c) si pone come interlocutore e garante nei confronti dello Stato per l'attuazione della sperimentazione e per l'avvio a regime dell'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di ricercare soluzioni contabili legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.

3. Ai sensi di quanto dispone l'art. 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali della Regione nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2014, in una percentuale almeno del 20 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia in esito all'accordo Stato-Regione sul patto di stabilità per l'esercizio 2014.

4. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in una percentuale almeno del 20 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali, successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione per i medesimi esercizi e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità previsti per l'ente Regione.

5. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile 2014:

a) è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per il 2014 a ogni ente locale anche in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali;

b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità e approvata la relativa modulistica.

6. Il riparto degli spazi finanziari verticali regionali di cui al comma 3 è definito tenendo conto dei seguenti criteri generali:

a) destinazione di una quota di spazi finanziari per esigenze connesse a pagamenti nell'ambito di settori ritenuti strategici dall'Amministrazione regionale e, in particolare, in relazione a contributi regionali già impegnati e liquidati a favore degli enti locali;

b) accantonamento di una quota di spazi finanziari da destinare a sopravvenute esigenze di natura particolare o urgente.

7. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 14 della legge regionale 27/2012, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, può disporre ulteriori misure premiali e penali anche in relazione alla gestione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali.

8. Eventuali modifiche statali che comportino esclusivamente adeguamenti o aggiustamenti contabili sono recepite dalla Giunta regionale.

9. La Giunta regionale definisce, altresì, ogni altra modalità utile e necessaria per la completa attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo.

10. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno degli enti soggetti al patto di stabilità interno è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla Direzione centrale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge regionale 27/2012.

12. A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza e conseguono un obiettivo in termini di saldo economico o finanziario, che viene definito ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Con successiva legge regionale si provvede a disciplinare termini, modalità ed eventuali obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Regione.

13. Ai fini dell'assoggettamento agli obiettivi di cui al comma 12 gli organismi devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;



b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

14. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

15. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

16. In attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nelle more di una disciplina regionale organica in materia di enti locali deficitari o disestati, si applicano la disciplina statale, per quanto compatibile, e le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21.

17. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o disestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

18. Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali:

a) sono individuati gli uffici regionali e gli eventuali organismi competenti per le attività di cui al comma 17. Fino all'adozione di tale deliberazione la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale 23/1997, sono curati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;

b) sono definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 17.

19. Per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del decreto legislativo 267/2000, la Regione istituisce un fondo di anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli enti locali in difficoltà.

20. Ai fini del comma 19, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:

a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;

b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;

c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 9756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

22. A decorrere dal 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 10 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

b) la lettera c) del comma 11 e il comma 12 dell'art. 14 della legge regionale 27/2012;

c) il comma 28.1.1 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 - escluse quelle recanti autonomia copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'art. 1, comma 1, Tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 1, Tabella A.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2014 a eccezione delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 4 e dall'art. 13, commi 1, 2, 5 e 6 che hanno effetto dal 31 dicembre 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 2013

SERRACCHIANI

(Omissis).

14R00054



LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2013, n. 24.

Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2014, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A)

Art. 2.

1. È approvato in euro 14.918.063.660,83 il totale delle spese effettive ed in euro 19.540.430.813,01 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2014-2016 annesso alla presente legge (tabella B).

2. È approvato in euro 5.158.153.849,05 il totale delle spese effettive ed in euro 6.714.845.311,92 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2014.

3. Sono approvati in euro 6.457.421.771,98 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2015 ed in euro 6.368.163.729,11 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2016.

4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2014, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2015 e 2016 ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B).

Art. 3.

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014, annesso alla presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2014.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 dicembre 2013

SERRACCHIANI

(Omissis).

14R00083

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2013, n. 5.

Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell'8 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d'azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea e, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta, altresì, disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato.



2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL), le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) gioco d'azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

b) gioco d'azzardo patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità e che specifica come la patologia sia legata all'azzardo e non ad una forma di gioco in sé;

c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all'impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.

Art. 4.

Collocazione delle sale da gioco Agevolazioni dei comuni

1. Non è ammessa l'apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia.

2. I comuni possono prevedere per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, agevolazioni sui tributi di propria competenza, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali.

Art. 5.

Marchio regionale «Slot free-RL»

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale «Slot free-RL», di seguito denominato marchio.

2. Il marchio è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali:

a) le caratteristiche ideografiche del marchio;

b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;

c) le modalità d'uso del marchio.

Art. 6.

Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l'Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. L'Osservatorio analizza, altresì, i dati e le dinamiche legate al fenomeno e rappresenta le diverse istanze coinvolte, comprese quelle delle associazioni antimafia.

2. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;

b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'art. 10;

d) la verifica dell'impatto delle politiche e la redazione di un rapporto annuale.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, stabilisce con propria deliberazione la composizione dell'Osservatorio.

4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Divieto di pubblicità

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.



Art. 8.

Obblighi dei gestori delle sale da gioco

1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.

2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.

Art. 9.

Formazione del personale operante nelle sale da gioco

1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza.

Art. 10.

Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP.

1. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, ed il relativo impegno economico, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;

b) interventi di formazione di cui all'art. 9 nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in modo coordinato con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;

d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, in collaborazione con le ASL e con gli enti locali, in coerenza con le attività

realizzate a seguito dell'inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;

e) la predisposizione del materiale informativo sul GAP, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore competenti;

f) un portale on-line «Osservatorio on-line permanente» finalizzato a:

1) divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di cura;

2) orientare le persone affette da patologia verso le istituzioni e gli operatori del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere nazionale, regionale o locale;

3) sviluppare strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano: la rilevazione e il monitoraggio costante dell'andamento della patologia anche sul web; la valutazione degli impatti e dei risultati delle politiche regionali in materia di contenimento di tali fenomeni patologici; la valutazione delle politiche e delle strategie regionali da adottare in materia per informare e sensibilizzare, prioritariamente i giovani, sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali e con le migliori prassi in materia.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi attraverso procedure di evidenza pubblica, con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le ASL, le associazioni e le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 11 e con gli altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti il GAP.

Art. 11.

Enti e associazioni di mutuo aiuto

1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d'azzardo e alla sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale, destinati a persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo e alle relative famiglie.



Art. 12.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 e all'art. 7, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 8 è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.

2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, e relativa istituzione di un apposito fondo nell'ambito del programma 04 «Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2. Gli adempimenti contenuti nella presente legge, per gli eventuali riflessi nei confronti del sistema sanitario regionale, sono attuati in relazione alle previsioni ed alle decisioni conseguenti al piano di rientro dal deficit sanitario, senza comportare ulteriori oneri aggiuntivi e senza pregiudizio delle attività commissariali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 agosto 2013

ZINGARETTI

(*Omissis*).

14R00085

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2013, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 (Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 64 dell'8 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 «Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio».

1. Il comma 2, dell'art. 1 della legge regionale n. 26/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di promozione territoriale per far conoscere e valorizzare le numerose opportunità culturali del territorio.».

Art. 2.

Modifiche al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2009 e successive modifiche

1. Al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 26/2009 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: «tradizioni locali» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle enogastronomiche»;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso iniziative di spettacolo dal vivo»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) lo sviluppo delle reti dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali, promuovendone le attività didattiche ed educative, l'innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare attenzione alle esigenze delle nuove generazioni e in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione e impiego del tempo libero».



Art. 3.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 26/2009

1. L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede nell'ambito del Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", esercizio finanziario 2013.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a-bis) si provvede mediante il nuovo stanziamento pari a euro 2.000.000,00, esercizio finanziario 2013, nell'ambito del Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo dal Programma 03 "Fondi speciali" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", ai sensi dell'elenco n. 4 allegato alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015).».

Art. 4.

Disposizione transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 2013, per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a-bis) della legge regionale n. 26/2009, come inserita dall'art. 2 possono presentare istanza di finanziamento, entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26/2009 e successive modifiche, i sistemi museali e bibliotecari accreditati tramite le rispettive organizzazioni regionali quali l'organizzazione museale regionale (OMR) e l'organizzazione bibliotecaria regionale (OBR) di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche, nonché i sistemi archivistici.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 agosto 2013

ZINGARETTI

REGOLAMENTO 9 luglio 2013, n. 13.

Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 dell'11 luglio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al capo II del titolo V del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale».

1. Al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'art. 65 è inserito il seguente:

«5-bis. Le proposte di legge e di regolamenti regionali, allegare agli schemi di deliberazione, devono essere redatte dalla strutture regionali di cui all'art. 71 dell'indirizzo normativo regionale come previsto nell'allegato A, avvalendosi anche della collaborazione del Comitato per la legislazione istituito dall'art. 7-bis del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale)».

b) alla rubrica del capo II del titolo V dopo la parola: «disciplina» sono inserite le seguenti: «del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale, dell'attività regolamentare.»;

c) dopo la sezione I è inserita la seguente: «Sezione I-bis - Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare.».

d) dopo l'art. 71 sono inseriti i seguenti:

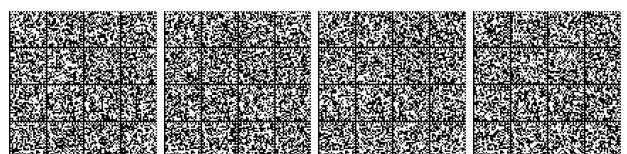
«Art.71-bis (*Oggetto e ambito di applicazione*). — 1. La presente sezione, in armonia con la normativa statale in materia, disciplina l'istruttoria relativa al procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare, nonché le forme di consultazione, in particolare, attraverso strumenti come:

a) l'analisi preventiva dell'impatto sulla regolamentazione (AIR) e la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR);

b) la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;

c) la manutenzione ed il riordino della normativa;

d) le clausole valutative.



Art.71-ter (Criteri generali). — 1. La Giunta regionale esercita l'iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmando, annualmente, le iniziative normative di competenza, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza.

2. L'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare è avviata dalle direzioni regionali competenti per materia secondo quanto disposto nella presente sezione e nel rispetto, in particolare, dei seguenti criteri generali:

- a) chiarezza, organicità e semplicità delle forme;
- b) snellezza delle procedure;
- c) proporzionalità ed adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

Art.71-quater (Analisi dell'impatto della regolamentazione). — 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), quale strumento di valutazione ex ante degli effetti politiche pubbliche, opera come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

2. L'AIR consiste in una valutazione, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti che l'ipotesi di intervento normativo fa ricadere sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione all'impatto concorrenziale.

3. In fase di elaborazione, le proposte di atti normativi della Giunta regionale di particolare complessità o ampiezza sono, di norma, sottoposti all'AIR, salvo i casi di esclusione di cui all'art. 71-quinquies e di esenzione di cui all'art. 71-sexies.

4. La redazione della relazione AIR è preceduta da una adeguata istruttoria a cura della direzione regionale competente per materia comprensiva di fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti ed indiretti delle proposte di regolamentazione. Tale redazione deve sempre indicare le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.

5. Le direzioni regionali competenti per materia provvedono alla redazione della relazione AIR, in conformità allo schema A, di cui all'allegato F-bis, come suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi;
- b) Sezione 2. Le procedure di consultazione;
- c) Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento, denominata «opzione zero»;
- d) Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio;
- e) Sezione 5. La valutazione dell'impatto economico sulle micro, piccole e medie imprese;
- f) Sezione 6. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta;
- g) Sezione 7. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività;
- h) Sezione 8. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

6. Le direzioni regionali competenti per materia comunicano all'ufficio legislativo di cui all'allegato A l'avvio dell'istruttoria dell'iniziativa legislativa o regolamentare per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui al comma 1, indicando uno o più referenti per l'attività.

Art 71-quinquies (Casi e modalità di esclusione dell'AIR). — 1. L'AIR è preventivamente esclusa con riguardo alla redazione di:

- a) modifiche dello statuto;
- b) leggi in materia elettorale;
- c) normativa di recepimento comunitario che non comporti aggravii o nuovi costi;
- d) leggi di approvazione di bilancio e di rendiconto, della legge finanziaria e leggi di contenimento della spesa;
- e) disposizioni transitorie e di coordinamento, nonché disposizioni interpretative di norme previgenti o di adeguamento a decisioni giurisprudenziali nazionali o europee;
- f) testi unici;
- g) disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale.

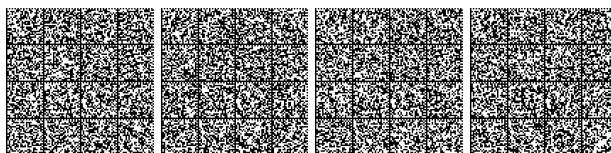
2. La causa di esclusione dall'AIR, opportunamente motivata, è comunicata dalla direzione regionale competente all'avvio dell'intervento normativo alla struttura di cui all'art. 71-octies, che verifica la sussistenza della causa di esclusione e può chiedere chiarimenti entro dieci giorni dalla ricezione. Decorso dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esclusione ovvero dei chiarimenti eventualmente richiesti, l'esclusione si intende ammessa.

3. La relazione illustrativa che accompagna gli atti normativi per i quali è esclusa l'AIR ai sensi del comma 1, in ogni caso, contiene:

- a) l'individuazione dei destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo;
- b) la descrizione dei principali effetti positivi e negativi per i destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo, nonché la stima dei principali costi di adeguamento attesi.

Art. 71-sexies (Richiesta di esenzione dall'AIR). — 1. La direzione regionale competente per materia può richiedere alla struttura di cui all'art. 71-octies, secondo le modalità di cui all'art. 71-quinquies, comma 2, l'esenzione dall'AIR, in relazione all'oggettiva minor rilevanza dell'impatto dell'intervento desunta dai seguenti elementi, congiuntamente considerati:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità, tenuto conto dell'estensione temporale e della distribuzione tra le categorie dei destinatari;
 - b) risorse pubbliche impiegate di importo marginale;
 - c) numero esiguo dei destinatari.
2. La richiesta di esenzione dall'AIR è adeguatamente motivata e contiene le seguenti informazioni:
- a) descrizione dell'intervento regolativo;



b) stima dei principali costi di adeguamento attesi, effettuata considerando anche la relativa estensione temporale e la loro distribuzione tra categorie di destinatari, indicando le fonti informative utilizzate;

c) indicazione delle risorse pubbliche necessarie per l'attuazione dell'intervento;

d) i soggetti eventualmente consultati e i principali risultati emersi, in riferimento:

1) alla consultazione delle amministrazioni e degli enti pubblici detentori, in ragione della loro missione, dei dati ritenuti rilevanti;

2) alla consultazione dei destinatari principali, anche attraverso associazioni di categoria o enti esponenziali delle medesime.

3. Per gli atti che disciplinano più materie o si riferiscono a più settori, l'esenzione di cui al comma 1 può essere richiesta anche con riferimento a singole disposizioni.

4. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene, in ogni caso, il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative sulla base di quanto previsto dalle lettere da a) a d) del comma 2. La stessa relazione indica sinteticamente la necessità dell'intervento normativo.

5. Si procede comunque all'effettuazione dell'AIR ove sia richiesto dalla Giunta regionale o dalle commissioni consiliari competenti.

Art. 71-septies (Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR). — 1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), in quanto strumento di valutazione ex post degli effetti delle politiche pubbliche, in particolare, consiste nella verifica a posteriori, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni tecniche, redatte ex ante, quali in particolare l'AIR e l'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), al fine di verificare l'effettivo impatto, anche concorrenziale, degli atti normativi approvati sui destinatari, sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'ordinamento.

2. La VIR si effettua dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto normativo e, successivamente, si svolge con cadenza biennale.

3. La procedura per lo svolgimento della VIR prevede la redazione di un apposita griglia metodologica in conformità allo schema B di cui all'allegato F-bis, come suddivisa nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione introduttiva;
- b) Sezione 1. Raggiungimento finalità;
- c) Sezione 2. Costi prodotti;
- d) Sezione 3. Effetti prodotti;
- e) Sezione 4. Livello di osservanza delle prescrizioni;
- f) Sezione 5. Criticità;
- g) Sezione 6. Sintesi della VIR. Conclusioni.

4. La VIR è svolta dalla direzione regionale cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. Tale direzione regionale assicura la costante raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo ai dati relativi agli indicatori di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR.

5. La VIR è documentata in apposita relazione, di seguito denominata relazione VIR, che dà atto degli esiti delle seguenti attività:

a) verifica del grado di raggiungimento delle finalità poste alla base delle politiche di settore, nonché dei relativi atti normativi e specificate nelle rispettive relazioni AIR;

b) valutazione dei principali effetti prodotti sui destinatari pubblici e privati degli atti sottoposti a verifica;

c) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune degli atti sottoposti a verifica, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione degli atti stessi;

d) valutazione dei benefici prodotti;

e) valutazione sul funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sulle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico;

f) eventuale indicazione di misure integrative o correttive.

6. Ai fini della VIR l'amministrazione tiene conto dei risultati di eventuali ed ulteriori analisi, comunque denominate, previste per il monitoraggio e la valutazione degli effetti degli atti oggetto di VIR. Sono comunque considerati gli esiti della misurazione degli oneri amministrativi come previsto all'art. 71-nonies.

7. La relazione VIR specifica gli indicatori e le fonti informative utilizzate nel corso della verifica, tenuto conto delle risultanze delle consultazioni svolte e dando atto dell'attività di monitoraggio e raccolta dei dati effettuata nel tempo.

8. La relazione VIR è inviata alla struttura di cui all'art. 71-octies che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi e consultazione in essa documentate ed è pubblicata sul sito dell'amministrazione regionale.

9. La direzione regionale che ha curato la VIR tiene conto dei risultati emersi al fine di valutare, nel corso di successive AIR, l'impatto delle opzioni considerate, con particolare riguardo all'opzione zero.

Art. 71-octies (Raccordo e supporto per AIR e VIR). — 1. L'ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per l'AIR e la VIR, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure dell'AIR e della VIR ai diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale. A tal fine è redatta anche un'apposita scheda di controllo.

2. L'ufficio legislativo, al fine di verificare l'adeguatezza e la completezza delle attività svolte per l'AIR e la VIR, può richiedere, in particolare, integrazioni e chiarimenti alle direzioni regionali competenti.



3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è istituita, nell'ambito dell'ufficio legislativo, un'apposita struttura organizzativa di base ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Art. 71-nonies (Raccordo e supporto per il contenimento degli oneri amministrativi). — 1. L'ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per il contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure per la misurazione degli oneri amministrativi, in armonia con quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 65, comma 5-bis.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio legislativo verifica, anche attraverso un'apposita scheda di controllo, che nei diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale, gli eventuali oneri amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese siano corrispondentemente compensati con la riduzione o l'eliminazione di altrettanti oneri. La verifica di cui al comma 1 è finalizzata, altresì, a fornire orientamenti alla Giunta regionale sull'adozione di eventuali misure di semplificazione.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è istituita, nell'ambito dell'ufficio legislativo, un'apposita struttura organizzativa di base ai sensi dell'art. 7, comma 3.

Art. 71-decies (Manutenzione e riordino costanti della normativa). — 1. La Giunta regionale promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale con particolare riferimento a:

- a) correzione di errori materiali o imprecisioni linguistiche;
- b) adeguamento dei rinvii normativi interni ed esterni;
- c) adeguamento ai contenuti obbligatori derivanti da disposizioni comunitari;
- d) adeguamento a sentenze;
- e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali;

f) implementazione della normativa regionale vigente, sulla base degli esiti della valutazione dopo la verifica dell'impatto della regolazione e delle informazioni e dei dati emersi dalle clausole valutative.

Art. 71-undecies (Clausole valutative). — 1. Le clausole valutative, introdotte dall'art. 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà e criticità emerse in fase di applicazione.

2. Nelle clausole valutative di cui al comma 1 sono, in particolare, indicati: a) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni;

b) le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse informazioni;

c) le risorse finanziarie.

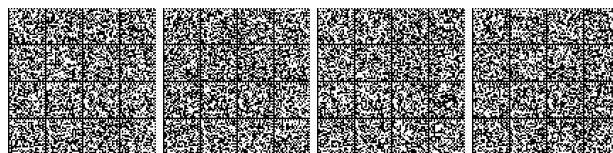
Art. 71-duodecies (Disciplina generale delle consultazioni). — 1. Il quadro informativo dell'AIR e della VIR è integrato dagli elementi emersi in sede di consultazione, mediante la quale, la direzione regionale competente per materia all'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare acquisisce da soggetti pubblici e privati, destinatari dell'intervento o coinvolti nella sua attuazione, elementi che, nel caso dell'AIR, afferiscono ai possibili contenuti dell'intervento in corso di elaborazione, ai dati e alle valutazioni dei possibili effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento e dei suoi principali impatti.

2. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'amministrazione e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa.

3. Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di posizioni, analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa, e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa legislativa e regolamentare. Le stesse sono gestite, tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonché curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.

4. Al fine di conseguire la necessaria economicità, chiarezza e sinteticità degli interventi partecipativi, le direzioni regionali competenti per materia di cui al comma 1, in via generale o in relazione a ciascuna consultazione, elaborano preventivamente, modelli tipizzati, ad uso vincolato, di proposizione delle osservazioni, redatti in modo da assicurare, sia in forma di risposte sintetiche a questionari pertinenti, sia in forma di commenti di lunghezza prestabilita nel formato telematico, la costante speditezza e congruenza degli interventi stessi.

Art. 71-terdecies (Conclusione dell'istruttoria). — 1. Il testo normativo, redatto ai sensi dell'art. 65, comma 5-bis, corredato della relazione AIR, secondo quanto previsto dagli articoli 71-quater, 71-quinquies e 71-sexies, e della verifica relativa al contenimento degli oneri amministrativi di cui all'art. 71-nonies, è inviato dalla direzione regionale competente per materia all'ufficio legislativo per il necessario coordinamento dell'attività normativa. Effettuato il coordinamento formale e sostanziale, l'ufficio legislativo rinvia il testo alla direzione regionale proponente che provvede alla sua trasmissione, nella versione finale, alla Segreteria della Giunta regionale per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.».



Art. 2.

Introduzione dell'allegato F-bis nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

1. Al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 è aggiunto il seguente:

Allegato F-bis - Schema A
(Rif. Art. 71-quater, comma 5)

SCHEMA DI RELAZIONE AIR

Sezione 1. *Il contesto e gli obiettivi.*

La sezione indica il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende soddisfare.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;
- b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;
- c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;
- d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;
- e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

La sezione indica con precisione le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi.

Sezione 2. *Le procedure di consultazione*

La sezione descrive le procedure di consultazione effettuate, indicando le modalità seguite ed i soggetti consultati. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni.

Sezione 3. *La valutazione dell'opzione di non intervento (Opzione zero)*

La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («Opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.

Sezione 4. *La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio*

La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, diverse da quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi normative formulate dai soggetti interessati nelle fasi

di consultazione, alla rilevanza e alla concreta attuabilità delle diverse opzioni presentate, al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità:

a) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili;

b) strumento tecnico normativo, di rango primario o secondario, eventualmente più appropriato.

Sezione 5. *La valutazione dell'impatto economico sulle micro, piccole e medie imprese (Test MPMI)*

La sezione rinvia alla disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento regionale 20 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 «Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa»).

Sezione 6. *La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta*

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, indicando:

a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;

b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti;

c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei Paesi europei;

d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;

e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Sezione 7. *L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività*

Tale sezione si applica esclusivamente con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività d'impresa.



La sezione dà conto della coerenza e compatibilità dell'intervento con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, anche utilizzando delle apposite liste di controllo analitico (check lists) volte a prevenire possibili distorsioni della concorrenza derivanti dall'intervento di regolazione. Tali liste devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali:

a) la norma/regolazione limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso)?

b) la norma/regolazione riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività)?

c) la norma/regolazione riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive)?

La sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e la sua rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale.

Sezione 8. *Le modalità attuative dell'intervento regolatorio*

La sezione descrive:

a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'aggiornamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Data e firma del referente

Allegato F-bis - Schema B
(Rif. Art. 71-septies, comma 3)

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR).

Direzione regionale competente all'adozione dell'atto.

Data di adozione dell'atto in Giunta regionale; data di emanazione o di entrata in vigore dell'atto.

Indicazione del referente della direzione regionale competente.

ASPETTI INTRODUTTIVI

La sezione introduttiva contiene:

a) Il richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.

b) Le principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.

c) Gli eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Sezione 1 - *Raggiungimento finalità*

La sezione descrive il grado di raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e corrispondenti agli obiettivi specificati nella rispettiva relazione AIR.

Sezione 2 - *Costi prodotti*

La sezione indica la stima dei costi prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

La stima dei costi relativa alle imprese include un'analisi specifica relativa alle MPMI.

Sezione 3 - *Effetti prodotti*

La sezione contiene una stima degli effetti prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

La stima degli effetti relativa alle imprese include un'analisi specifica relativa alle MPMI.

Con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività economiche, la stima degli effetti include un'analisi sull'impatto concorrenziale.

Sezione 4 - *Livello di osservanza delle prescrizioni*

La sezione contiene una verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.

Sezione 5 - *Criticità*

La sezione esplicita l'individuazione di eventuali criticità e la loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

Sezione 6 - *Sintesi della VIR - Conclusioni*

La sezione contiene una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che evidenzia:

a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;

b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;

c) l'eventuale opportunità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 9 luglio 2013

ZINGARETTI

14R00096



REGOLAMENTO 12 agosto 2013, n. 14.

Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 65 del 13 agosto 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art 100 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

All'art. 100, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito della Direzione regionale "Centrale acquisti" è istituita la struttura dell' "Ufficio Rogante e contratti" che svolge funzioni di supporto all'attività contrattuale delle direzioni regionali."

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 12 agosto 2013

Il Vice Presidente: SMERIGLIO

14R00097

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 50.

Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e modifiche all'art. 20 della L.R. 77/1999.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

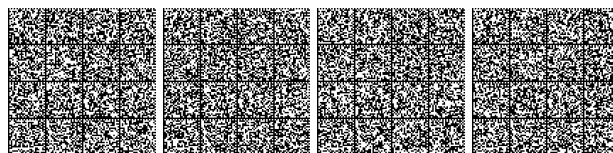
Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2008, come modificata dall'art. 25 della legge regionale n. 6/2009

1. Al punto 3.211 «L'Agenzia sanitaria regionale» dell'Allegato di cui all'art. 1 della legge regionale n. 5/2008, come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo: Organizzazione, il periodo «L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo» è sostituito con il seguente «L'Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo apposito concorso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo»;

b) al paragrafo: Organizzazione il periodo «Al Personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano le norme dei C.C.N.N.L.L. del personale della Regione Abruzzo» è sostituito con il seguente «Al personale dell'Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNNLL) della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico Amministrativo) e del comparto».



Art. 2.

Integrazione all'art. 20 della legge regionale n. 77/1999

1. All'art. 20 della legge regionale n. 77/1999, dopo il comma 9-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*ter*. In attuazione dell'art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell'individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l'assegnazione delle suddette posizioni:

a) dipendenti esperti avvocati di cui all'art. 1, comma 4-*bis*, della legge regionale n. 9/2000 che prestino servizio presso la Struttura di Supporto all'Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;

b) dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;

c) dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell'ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all'esigenze dell'ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.

9-*quater*. Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio.

Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell'incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa conferite.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

14R00069

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 51.

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 - Speciale del 27 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 41/2012

1. Al comma 10, dell'art. 6, della legge regionale n. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole «e che adotta le dovute misure organizzative interne.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 41/2012

1. L'art. 23 della legge regionale 41/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Diritto di sepoltura*). — 1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;

c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;

d) I nati morti e i prodotti del concepimento;

e) I resti mortali delle persone sopra elencate.».



Art. 3.

Modifica all'art. 29 della legge regionale n. 41/2012

1. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 41/2012 dopo le parole «medico necroscopo» sono aggiunte le parole «nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte».

Art. 4.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 41/2012

1. Al n. 1, della lettera *b*), del comma 3, dell'art. 35, della legge regionale n. 41/2012 dopo le parole «disponibilità continuativa» è inserita la seguente «e funzionale». Dopo le parole «carro funebre» sono inserite le seguenti «in proprietà o contratto di leasing».

2. Al n. 3, della lettera *b*), del comma 3, dell'art. 35, della legge regionale n. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole «tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.».

3. Al n. 4, della lettera *b*), del comma 3, dell'art. 35, della legge regionale n. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole «per ogni singola sede».

4. Al comma 7, dell'art. 35, della legge regionale n. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole «e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.».

Art. 5.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 41/2012

1. Al comma 1, dell'art. 41, della legge regionale n. 41/2012 le parole «entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Art. 6.

Modifiche all'art. 41-bis della legge regionale n. 41/2012

1. Al comma 1, dell'art. 41-bis, dopo le parole «della presente legge» sono aggiunte, in fine, le parole: «comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'art. 35».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

14R00070

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 52.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 29 della L.R. 44/2007

1. All'art. 29 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa) prima delle parole «per lo svolgimento» sono aggiunte le seguenti: «Ad esclusione dell'art. 16.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 30 della L.R. 44/2007

1. All'art. 30 della L.R. 44/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole «se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto» sono sostituite dalle parole «, indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato,»;



b) Dopo il comma 3-bis, dell'art. 30 della L.R. 44/2007 è aggiunto il seguente: «3-ter. In caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura, sono fatti salvi gli effetti del *referendum* già svolto e il nuovo Presidente della Regione esercita l'iniziativa legislativa sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*, ai sensi dei commi 2 e 3, non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale».

Art. 3.

Introduzione dell'art. 35-bis alla L.R. 44/2007

1. Dopo l'art. 35, della L.R. 44/2007 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis

Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in deroga ai termini previsti degli articoli 28 e 33, qualora nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i *referendum* di cui al presente titolo si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali.

2. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1, ai fini del contenimento della spesa pubblica, qualora nel corso dell'anno, nei territori interessati dalle proposte referendarie di cui al comma 1, si svolgano le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province, dei Consigli comunali e provinciali, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo, i *referendum* di cui al presente titolo possono essere effettuati, previa intesa con il Ministro dell'interno, in una delle date stabilite per tali elezioni, anche in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

14R00071

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 53.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127 del 27 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indirizzi per la realizzazione del Piano di svecchiamento autobus

1. Gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, n. 1, della legge regionale. 23 dicembre 1998, n. 153 "Norme per gli investimenti nel settore trasporti" sono definiti dalla Giunta regionale, avendo riguardo ai seguenti indirizzi:

a) gli autobus acquistati sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente sui servizi di linea del trasporto pubblico locale contribuito;

b) salva l'ipotesi di acquisto di mezzi in proprietà della Regione, l'assegnazione del contributo diretto alle aziende per l'acquisto dell'autobus è condizionato alla sottoscrizione del vincolo di reversibilità che, nelle ipotesi di cessazione, variazione o subentro nel servizio di trasporto da parte di un altro operatore, costituisce, per l'azienda beneficiaria, impegno a trasferire il veicolo alla Regione o al nuovo soggetto affidatario del servizio dietro pagamento di un corrispettivo non superiore alla eventuale residua quota di ammortamento riferita alla parte del cofinanziamento a carico dell'azienda;

c) nel caso di subentro nel servizio da parte di un nuovo operatore il mezzo può essere destinato dalla Regione al servizio riaffidato previa stipula di un nuovo patto di reversibilità con il subentrante; in tal caso il corrispettivo di cui alla lettera b) resta a carico del nuovo affidatario;

d) il vincolo di reversibilità opera anche nell'ipotesi di trasferimento del mezzo per sua sostituzione con altro veicolo oggetto di un nuovo piano di svecchiamento del parco autobus; in tal caso la Regione, secondo le condizioni d'usura riscontrate, può destinare il veicolo sostituito a servizi con finalità e utilità sociali.

2. Con riguardo al primo programma di svecchiamento degli autobus successivo all'entrata in vigore della pre-



sente legge, sono ammessi a finanziamento i veicoli, acquistati con procedura ad evidenza pubblica, che le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale abbiano immatricolato per la prima volta e immesso in servizio dopo il 1° gennaio 2011, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) siano rispettati gli indirizzi di cui al primo comma;

b) i mezzi siano immatricolati in servizio pubblico di linea esclusivamente sulle autolinee appartenenti ai servizi finanziati dalla Regione;

c) i mezzi siano nuovi di fabbrica e sostituiscano autobus con vetustà superiore ai 15 anni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 "Norme per gli investimenti nel settore trasporti", le disposizioni di cui all'art. 20, della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" e quelle di cui alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali" in ordine al rispetto, negli acquisiti di autobus, cofinanziati da risorse pubbliche, del D.P.R. 24 luglio 2006, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Art. 2.

Modifica all'art. 9 della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13

1. All'art. 9, della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio" dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per le ferrovie di cui all'art. 8, del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, competente all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 84, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 è il direttore dell'azienda incaricato".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 54.

Incentivi per la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione della canapa e modifica alla legge regionale approvata con verbale 167/9 del 3.12.2013 recante «Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)».

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 127 Speciale del 27 dicembre 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio regionale e alla sua successiva commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

2. Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.

3. La Regione, altresì, favorisce attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di Regolamenti europei nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

4. Ogni intervento previsto dalla presente legge è destinato esclusivamente alla canapa (*cannabis sativa*) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.

Art. 2.

Interventi e contenuti del progetto pilota

1. La Regione Abruzzo, attraverso la realizzazione del progetto pilota, sostiene gli aspetti produttivi e ambientali relativi alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa.



2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:

a) realizzazione di campi sperimentali di diverse varietà di canapa, di tipo dioico e monoico, preferibilmente di varietà italiana;

b) valutazione dei risultati ottenuti, sia in termini di qualità che di quantità, in relazione alla varietà, ai terreni, alla concimazione, al consumo d'acqua impiegato nella coltivazione;

c) riproduzione dei semi selezionati e certificati sulla base dei risultati ottenuti;

d) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole per l'avvio della coltivazione, tenendo conto dei vantaggi ambientali che ne possono derivare;

e) sperimentazione della coltivazione della canapa ai fini della bonifica di terreni inquinati da metalli pesanti;

f) progettazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;

g) ricerca preliminare relativa alla costruzione di un centro di prima trasformazione, stoccaggio e stigliatura della canapa coltivata in via sperimentale;

h) ricerca relativa alla utilizzazione della canapa per la produzione di pannelli isolanti termoacustici, per la bioedilizia, nell'industria automobilistica, nell'utilizzo dei derivati in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico, nella produzione di cellulosa per carta.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto redige il progetto pilota nel rispetto del comma 2 e ne affida la gestione con bando pubblico in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa europea in particolare in materia di aiuti di stato.

4. Alla luce dei risultati ottenuti, e tenendo conto delle potenzialità produttive, la Regione valuta la convenienza socio-economica alla creazione di una filiera agro-industriale regionale per consentire l'avvio del settore.

Art. 3.

Valutazione del progetto

1. I soggetti incaricati di attuare il progetto di cui all'art. 2, comunicano alla Giunta regionale, al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge, gli interventi realizzati e le valutazioni conseguenti con relazione dettagliata.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero

fino alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 659/1999, recante le modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE.

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che comportano misure di aiuto in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea.

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per il corrente anno la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento UPB 07 02 003 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo annualmente determinato e iscritto secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 3/2002.

Art. 6.

Modifica alla legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3 dicembre 2013

1. Il comma 2, dell'art. 4, della legge regionale approvata con verbale n. 167/9 del 3.12.2013 recante «Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)» è sostituito dal seguente:

«2. al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'art. 35, della L.R. 41/2012» sono aggiunte, in fine, le parole «tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

L'Aquila, 18 dicembre 2013

CHIODI

14R00073



REGIONE SICILIA

LEGGE 9 dicembre 2013, n. 23.

Acquisto di servizi dalle società partecipate.*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 55 del 13 dicembre 2013)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Acquisto dei servizi dalla società partecipata
Servizi ausiliari Sicilia*

1. La spesa complessiva a carico dell'Amministrazione regionale destinata al pagamento dei corrispettivi per i servizi acquisiti in convenzione dalla società consortile Servizi ausiliari Sicilia, risultante dalla definizione delle procedure di riordino di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è determinata, per il periodo dall'1 gennaio al 30 aprile 2014, nella misura massima di 19.178 migliaia di euro, di cui 14.642 migliaia di euro per i servizi resi in favore dell'Amministrazione regionale o di altri enti regionali consorziati (UPB 4.2.1.1.2, capitolo 212533) 4.535 migliaia di euro per il finanziamento da parte della Regione di una quota non superiore al 62,30 per cento del costo dei servizi resi in favore degli enti del settore sanitario (UPB 11.2.1.1.2, capitolo 412539).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2014, mediante utilizzo, per l'importo corrispondente, dell'accantonamento 1001 del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'economia (UPB 4.2.1.5.2).

3. I contratti di servizio, stipulati dall'Amministrazione regionale con le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, devono contenere apposita clausola volta a prevedere l'obbligo dell'adeguamento delle condizioni contrattuali al budget annualmente stabilito con legge finanziaria per l'anno di riferimento, da attuare anche mediante la modifica delle condizioni contrattuali del personale delle società medesime.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 2013

CROCETTA

*L'Assessore regionale per l'economia: BIANCHI**(Omissis).***14R00078**

LEGGE 30 dicembre 2013, n. 24.

Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale.*(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 2 del 10 gennaio 2014) (n. 1)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

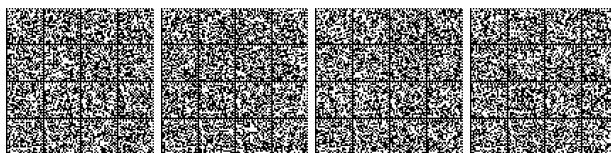
Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del sistema delle imprese d'informazione locale, quale presidio fondamentale per assicurare alla cittadinanza un'informazione libera, plurale e legata alle specificità del territorio e presupposto per lo sviluppo di un'effettiva trasparenza e di una partecipazione democratica attiva alla formazione dei processi decisionali.

2. In attuazione dei principi richiamati al comma 1, la Regione promuove appositi interventi per assicurare il rafforzamento del sistema dell'informazione locale e regionale e contrastare lo squilibrio territoriale, sostenere l'innovazione tecnologica e tutelare i livelli occupazionali e le professionalità degli operatori.

3. Gli interventi di cui al comma 2, entro i limiti e con le forme previste dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono attuati secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.



Art. 2.

Definizioni

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerate imprese dell'informazione locale le piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 6 maggio 2003, 2003/361/CE, pubblicata nella G.u.u.e. 20 maggio 2003, n. L. 124, operanti in qualsiasi comune della Regione, che realizzino almeno il 60 per cento del loro fatturato nel territorio della Regione, in qualsiasi forma giuridica costituite, regolarmente iscritte negli appositi registri previsti dalle leggi statali per l'esercizio d'impresa e per la diffusione della stampa, operanti in uno o più dei seguenti ambiti:

a) emittenza televisiva ex analogico con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT);

b) emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

c) emittenza radio ed emittenza radiotelevisiva via web, streaming/applicazione on demand apple/android o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari;

d) stampa quotidiana a mezzo cartaceo;

e) testate giornalistiche on line;

f) agenzie di stampa quotidiana;

g) stampa periodica regionale e locale.

2. Sono altresì ammesse le «Reti di imprese» disciplinate dall'art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione:

a) concede alle imprese dell'informazione locale contributi in conto interesse e/o prestazione di garanzie per l'accesso al credito finalizzati alla realizzazione di interventi di innovazione tecnologica ed organizzativa e/o ad agevolare fusioni tra società del settore al fine di razionalizzare il comparto;

b) concede alle imprese dell'informazione locale contributi in conto interesse per i mutui stipulati per il consolidamento delle passività onerose;

c) coordina e promuove interventi di comunicazione istituzionale affidando, con modalità di evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, la realizzazione di programmi a carattere informativo e giornalistico che riguardino i temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo.

Art. 4.

Requisiti per l'accesso ai benefici

1. Per l'accesso ai benefici della presente legge le imprese devono dimostrare:

a) di essere in regola con i pagamenti delle spettanze al personale e dei relativi oneri previdenziali ed as-

sistenziali, attestati mediante certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'INPGI o, per il personale non giornalistico dall'INPS. Le imprese ammesse ai sensi della vigente disciplina alla rateazione dei debiti contributivi possono accedere ai benefici previo effettivo versamento della prima rata, salvo revoca d'ufficio, con obbligo di restituzione integrale nel caso di mancato adempimento dei successivi pagamenti;

b) di avvalersi di giornalisti inquadrati esclusivamente secondo le regole e le modalità previste dalla contrattazione collettiva (CCNL FIEG-FNSI) o, limitatamente ai rapporti di collaborazione, comunque retribuiti ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, salvo le ipotesi di cui alla lettera e);

c) di possedere per le emittenti a carattere commerciale, informativo e comunitario una testata giornalistica regolarmente registrata presso il tribunale competente e un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;

d) di non ridurre il numero dei lavoratori nei ventiquattro mesi successivi alla data di accesso ai benefici;

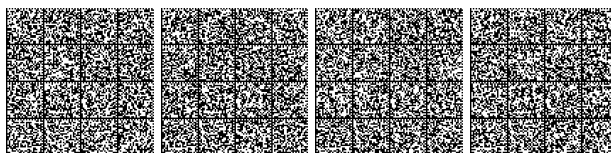
e) per le emittenti radiofoniche e radiotelevisive a carattere comunitario: di perseguire gli obiettivi dello statuto sociale regolarmente registrato.

2. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per ogni specifico ambito di cui all'art. 2, comma 1, le imprese devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti per beneficiare degli interventi di sostegno:

a) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): una copertura di segnale non inferiore al 5 per cento del territorio regionale ovvero al 10 per cento della popolazione residente o comunque garantire la piena copertura del territorio comunale in cui ha sede l'emittente; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 10 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di due ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno;

b) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b): una copertura di segnale non inferiore al 5 per cento del territorio regionale ovvero al 10 per cento della popolazione residente o comunque garantire la piena copertura del territorio comunale in cui ha sede l'emittente; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 15 per cento del palinsesto diurno e comunque non meno di tre ore per ogni giorno e per non meno di 300 giorni all'anno;

c) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera c): avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista



dependente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 20 per cento dei contenuti web e comunque non meno di tre ore per ogni giorno tra streaming e contenuti audio video con accesso gratuito e per non meno di 300 giorni all'anno;

d) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera d): un prodotto editoriale diffuso a pagamento in almeno il 25 per cento dei comuni della Regione e per non meno di 240 giorni all'anno; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta, oltre che dal direttore responsabile, da almeno cinque giornalisti dipendenti a tempo pieno, ovvero numero equivalente in caso di tempo parziale, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 50 per cento della propria foliazione complessiva;

e) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera e): aggiornare quotidianamente i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno e contenere articoli d'informazione, originali e firmati, su pagine web distintamente indicizzate e riscontrabili sui principali motori di ricerca; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione che si avvalga, oltre che del direttore responsabile, di almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 70 per cento degli articoli pubblicati; avvalersi di un sistema informatico che assicuri, per i «post» ed i commenti inviati dai lettori e pubblicati sulle pagine web, la possibilità di identificare l'identità degli autori, nel rispetto delle garanzie stabilite dalla vigente disciplina statale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali (privacy) e consentendo l'utilizzo di eventuali pseudonimi, mediante acquisizione in copia di un documento d'identità o altri strumenti tecnicamente idonei all'accertamento dell'identità;

f) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera f): aggiornare quotidianamente i contenuti della testata almeno due volte al giorno per non meno di 300 giorni all'anno; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione composta oltre che dal direttore responsabile, da almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; dedicare all'informazione locale autoprodotta non meno del 60 per cento delle notizie pubblicate;

g) per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera g): un periodico pubblicato con regolarità almeno nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non figuri come supplemento di quotidiani; ag-

giornare periodicamente i contenuti della testata per non meno di 42 uscite all'anno per i settimanali, 21 uscite per i quindicinali, 10 uscite per i mensili; avvalersi per l'attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all'albo con una redazione che si avvalga, oltre che del direttore responsabile, di almeno un giornalista dipendente a tempo pieno ovvero con rapporto a tempo parziale non inferiore al 25 per cento dell'orario contrattualmente previsto per il tempo pieno, con la possibilità di avvalersi di un numero di praticanti in organico non superiore alla metà dei giornalisti a tempo pieno; produrre periodici di frequenza non quotidiana prevalentemente finalizzati alla valorizzazione di temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sicilia e delle istituzioni operanti nella Regione; destinare almeno il 50 per cento degli spazi all'informazione regionale e locale; diffondere il prodotto editoriale mediante abbonamento o distribuzione nei punti vendita esclusivi o non esclusivi in almeno il 5 per cento dei comuni con una tiratura non inferiore a 2.000 copie per ogni uscita in vendita.

3. Sono in ogni caso escluse le imprese il cui prodotto editoriale sia diffuso prevalentemente o esclusivamente in forma congiunta a prodotti a diffusione nazionale e le imprese riconducibili a partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, professionali e di categoria.

4. Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, predispone gli elenchi delle imprese ammissibili ai benefici e li comunica, entro 30 giorni dalla loro approvazione, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato delle attività produttive, rendendoli contestualmente pubblici. Gli elenchi indicano il personale dipendente e i punteggi attribuiti.

Art. 5.

Tipologie di interventi

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, sono sostenute attraverso le seguenti tipologie di intervento:

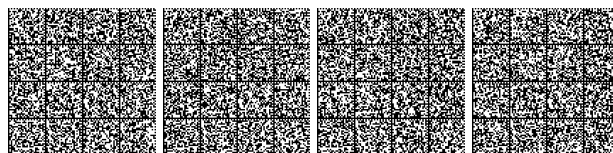
- a) contributi in conto interessi e prestazioni di garanzie per investimenti;
- b) contributi per il consolidamento delle passività onerose.

Art. 6.

Contributi in conto interessi e prestazione di garanzie per investimenti

1. Per favorire l'innovazione e l'ammodernamento tecnologico ed organizzativo delle imprese d'informazione locale, la Regione concede contributi una tantum destinati all'abbattimento degli interessi e prestazioni di garanzie sulle operazioni finanziarie destinate a coprire i nuovi investimenti.

2. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella G.u.u.e. 28 dicembre 2006, n. L 379.



3. Al fine di accedere ai benefici di cui al presente articolo costituiscono titolo di priorità nell'ordine: l'impatto occupazionale degli interventi, la diffusione del segnale o della stampa nelle isole minori e nelle aree montane, il ricorso a tecnologie e metodi che garantiscano una maggiore accessibilità dei contenuti da parte dei soggetti portatori di handicap visivi e/o uditivi.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di erogazione dei benefici di cui al presente articolo, tenuto conto dei criteri di priorità di cui al comma 3.

5. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata, per le finalità del presente articolo nonché per gli oneri delle eventuali convenzioni di cui all'art. 13, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità di competenza della spesa per consumi intermedi della rubrica «Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente» (U.P.B. 1.1.1.1.2 capitolo 100317) autorizzata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, e per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 7.

Contributi per il consolidamento delle passività onerose

1. Alle imprese dell'informazione di cui alla presente legge sono concessi contributi *una tantum* destinati all'abbattimento degli interessi sui finanziamenti per il consolidamento delle passività onerose in essere alla data del 30 giugno 2013 previa accensione di mutui o prestiti di durata almeno quinquennale.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ed acquisito il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

4. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata, per le finalità del presente articolo nonché per gli oneri delle eventuali convenzioni di cui all'art. 13, la spesa complessiva di 200 migliaia di euro cui si provvede, per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità di competenza della spesa per consumi intermedi della rubrica «Gabinetto, Uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente» (U.P.B. 1.1.1.1.2 capitolo 100317) autorizzata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, e per l'importo di 100 migliaia di euro mediante riduzione di

parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

Art. 8.

Revoca dei benefici

1. Il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 e la mancata realizzazione totale o parziale degli impegni assunti da parte del beneficiario costituiscono causa di revoca dei benefici, dei contributi e delle agevolazioni previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Comunicazione istituzionale

1. Al fine di rendere effettivo il pieno diritto dei cittadini ad una compiuta informazione sui temi, le decisioni e gli atti di competenza della Regione ed il loro processo formativo, garantendo così la reale partecipazione democratica e la piena trasparenza, la Regione promuove con appositi strumenti la realizzazione di programmi informativi tramite le imprese di informazione locale che siano in regola, per le emittenti televisive, con quanto stabilito dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 e, per le emittenti radiofoniche, con quanto previsto dall'art. 1, comma 2-bis), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

2. I contenuti dei programmi informativi di cui al comma 1 hanno carattere di obiettività, garantendo eguale accesso alle diverse posizioni ed opinioni politiche e sono disciplinati con regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione sul cui rispetto interviene, nell'ambito delle proprie competenze di organo di vigilanza, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia (CORECOM Sicilia).

3. Per l'esercizio finanziario 2013 è autorizzata per le finalità del presente articolo la spesa di 200 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa della spesa per consumi intermedi della rubrica «Gabinetto, uffici di diretta collaborazione all'opera e alle dirette dipendenze del Presidente» (U.P.B. 1.1.1.1.2 cap. 100317) autorizzata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 10.

4. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono attuazione delle previsioni di cui all'art. 55 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, di cui al comma 4 dell'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 10.

Attività di media-monitoring per enti pubblici

1. Gli enti pubblici, territoriali e non territoriali, nei bandi per l'affidamento del servizio di rassegna stampa prevedono tra i requisiti per la partecipazione i seguenti:

a) essere registrate presso il registro stampa e/o il registro operatori della comunicazione (Roc);



b) essere in possesso di autorizzazione da parte della Federazione nazionale editori giornali (Fieg) per lo sfruttamento dei diritti d'autore, al fine di manlevare gli enti pubblici, rispetto alla normativa di settore.

Art. 11.

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 12.

Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell'informazione

1. Le imprese d'informazione locale di qualsiasi dimensione possono beneficiare di interventi attivati, secondo la procedura prevista all'art. 60 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività delle imprese dell'informazione, incluse le attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

2. Le imprese qualificate come «collegate» ai sensi della vigente disciplina comunitaria accedono ai benefici previsti dalla presente legge mediante i contratti di cui al comma 1 entro i limiti dei massimali di aiuto previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) paragrafo 4.1.2., pubblicato nella G.u.u.e. 4 marzo 2006, n. C 54/13.

Art. 13.

Norme attuative

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, 7 e 12 è autorizzata la stipula di convenzioni con istituti finanziari e di credito in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente disciplina statale.

2. La titolarità degli interventi di cui al comma 1 è affidata alla Presidenza della Regione che può avvalersi, per l'attuazione degli interventi, dell'IRCAC per le società

cooperative e dell'IRFIS-FinSicilia S.p.A. per le società di capitali e del CORECOM Sicilia, per la vigilanza sui «post» di cui all'art. 4, comma 2, lettera e).

Art. 14.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, per gli interventi non attuati secondo la disciplina sugli aiuti *de minimis* o sugli aiuti in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Art. 15.

Estensione dei benefici ai consorzi radiofonici

1. I benefici di cui alla presente legge sono estesi ai consorzi radiofonici operanti nella Regione siciliana, in aree omogenee e contigue, che trasmettono in tecnica digitale.

Art. 16.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 2013

CROCETTA

(Omissis)

14R00079

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-09) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 3 0 1 *

€ 4,00

